

TIBOR TAJTI (THAYTHY)

# Diritto italiano in Ungheria (1861-2018)

Estratto da:

## DIGESTO

*delle Discipline Privatistiche*

*Sezione Civile*

*Aggiornamento*

XI

diretto da  
Rodolfo Sacco

**UTET**  
GIURIDICA

Copyright 2018 Wolters Kluwer Italia S.r.l.  
Via Dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano, Italia

---

UTET GIURIDICA® è un marchio registrato e concesso in licenza da De Agostini Editore S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.L.

---

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale – cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale – e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org).

---

*L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze.*

Composizione: Sinergie Grafiche S.r.l. - Corsico (MI)  
Finito di stampare nel mese di settembre 2018  
dalla Stamperia Artistica Nazionale S.p.A.  
Via Massimo D'Antona, 19 – 10028 Trofarello (TO)

## INDICE

Agroenergia (diritto dell'Unione europea e interno) di MARIARITA D'ADDEZIO . . . . .	<i>p.</i>	1
Arbitro per le controversie finanziarie di GIANFRANCO LIACE . . . . .	»	27
Azione revocatoria breve di PAOLO GALLO . . . . .	»	33
Biotecnologie in agricoltura di ELEONORA SIRSI . . . . .	»	51
Compartecipazione agraria (contratto di) di NICOLA LUCIFERO . . . . .	»	73
Contatto sociale di ALESSIO ZACCARIA . . . . .	»	85
Danni punitivi di CRISTIANO CICERO . . . . .	»	99
Debito (successione nel) di CRISTIANO CICERO e MARIANNA RINALDO . . . . .	»	109
Diffusione dei modelli giuridici italiani nell'Africa Sub-sahariana di SALVATORE MANCUSO . . . . .	»	121
Diffusione del modello giuridico italiano in India di DOMENICO FRANCAVILLA . . . . .	»	127
Diritto a non nascere (se non sano) di MASSIMO FOGLIA . . . . .	»	135
Diritto al cibo di LUIGI COSTATO . . . . .	»	165
Diritto italiano in Ungheria (1861-2018) di TIBOR TAJTI (THAYTHY) . . . . .	»	183
Domini collettivi di ALBERTO GERMANÒ . . . . .	»	203
Donazione di bene altrui (e futuro) di ALBERTO GIANOLA . . . . .	»	211
Filiera agroalimentare di SONIA CARMIGNANI . . . . .	»	221
Fonti delle obbligazioni di FRANCESCO GAMBINO . . . . .	»	229
Forma del contratto bancario e dei mercati finanziari di GIANFRANCO LIACE . . . . .	»	273
Legittimari (tutele dei) di CRISTIANO CICERO . . . . .	»	285
Lex informatica di PASQUALE LAGHI . . . . .	»	305
Merger Clause di MASSIMO FOGLIA . . . . .	»	321
Meritevolezza dell'interesse di ATTILIO GUARNERI . . . . .	»	341
Organizzazione dei produttori agricoli di IRENE CANFORA . . . . .	»	355
Paternità (ricerca biologica della) di MARIANO ROBLES . . . . .	»	371

Rapporti tra responsabilità civile, assicurazione e previdenza sociale di PAOLO GALLO . . . »	401
Sconto bancario di GIUSEPPE WERTHER ROMAGNO . . . . . »	415
Segni degli alimenti: DOP, IGP e STG di MARIANNA GIUFFRIDA . . . . . »	435
Trascrizione degli acquisti per causa di morte di LUCA SITZIA . . . . . »	453
Usi civici di SILVIA ORRÙ . . . . . »	479

## Diritto italiano in Ungheria (1861-2018) \*

**Bibliografia:** Letteratura italiana: AJANI, *The Supremacy of Statutory Law in Socialist Systems*, *Review of Socialist Law*, 11, 1985; ID., *By Chance and Prestige: Legal Transplants in Russia and Eastern Europe*, *American Journal of Comparative Law*, 93, 1995; ID., *Il Modello Post-Socialista*, Torino, 2008; ID., *Diritto dell'Europa Orientale*, Torino, 1996; ANTONIOLLI-FIORENTINI, *A Factual Assessment of the Draft Common Frame of Reference*, Berlino, 2011; BENACCHIO-PASA, *A Guide to European Private Law*, Budapest-New York, 2005; BUS-SANI, "Integrative" Comparative Enterprises and the Inner Stratification of Legal Systems, *European Review of Private Law*, 85, 2000; ID., *The Driving Forces Behind a European Civil Code*, Rijeka, 2002; ID. (ed.), *European Tort Law. Eastern and Western Perspectives*, Monaco di Baviera, 2007; ID., *L'Intégration Juridique et le Droit des Sûretés Réelles*, *Revue de la Faculté de Droit de l'Université Libre de Bruxelles*, 4, 2011; BUSSANI-MATTEI (eds.), *The Common Core of European Private Law, Essays on the Project*, Alphen aan den Rijn, 2002; ID., (eds.), *Opening up European Law. The Common Core Project towards Eastern and South Eastern Europe*, Berlino, 2007; BUSSANI-WERRO (eds.), *European Private Law: A Handbook*, Monaco di Baviera, 2007; CASSESE-FRANCHINI (a cura di), *I Garantiti Delle Regole*, Bologna, 1996; DE VERGOTTINI, *Diritto Costituzionale Comparato*, Padova, 2007; FIORINO-PADOVANO-SGARRA, *The Determinants of Judicial Independence: Evidence from the Italian Constitutional Court (1956-2002)*, *Journal of Institutional and Theoretical Economics/Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*, 163, 2007; GAMBARO, «Proprietà in Diritto Comparato», *Digesto/civ.*, Torino, 1997; GAMBARO-SACCO, *Sistemi Giuridici Comparati*, Torino, 2008; GORLA, *Intérêts et Problèmes de la Comparaison entre le Droit Continental et la Common Law*, *Revue internationale de droit comparé*, 13, 1963; GUARNIERI-PEDERZOLI, *The Power of Judges. A Comparative Study of Courts and Democracy*, Oxford, 2002; HAMZA, *Origine e Sviluppo degli Ordinamenti Giusprivatistici Moderni in Base alla Tradizione del Diritto Romano*, Santiago de Compostela, 2013; IRTI, *L'età della Decodificazione*, Milano, 1979; KELEMEN, *La Corte costituzionale ungherese e la tutela delle minoranze nazionali ed etniche*, DPCE, 2008; MAJONE, *Regulating Europe*, Londra, 1996; MANETTI, *Poteri Neutrali e Costituzione*, Milano, 1994; MATTEI-HANSMANN, *The Functions of Trust Law: A Comparative Legal and Economic Analysis*, *New York University Law Review*, 73, 1998, 434 ss.; MATTEI-NICOLA, *A "Social Dimension" of European Private Law? The Call for Setting a Progressive Agenda*, *New England Law Review*, 41, 2006; SACCO, *Il Concetto di Interpretazione nel Diritto*, Torino, 1947; ID., *Il Sustrato Romanistico del Diritto Civile dei Paesi Socialisti*, RDC, 1969; ID., *Modèles Français et Modèles Allemands dans le Droit Civil Italien*, *Revue internationale de droit comparé*, 28, 1976; ID., *Codificare: Modo Superato di Legiferare?*, RDC, XXIX, 1983; ID., «Negozio Giuridico (Circolazione del Modello)», *Digesto/civ.*, Torino, 1995; ID., «Nullità e Annulabilità», in *Digesto/civ.*, Torino, 1995; SZÁSZY, *Il Diritto Internazionale Privato nella Legislazione e nella Giurisprudenza Ungherese*, Padova, 1934.

Letteratura straniera: AUER-PAPP (a cura di), *A gazdasági világváltság hatása egyes jogintézményekre Magyarországon és az Európai*

*Unióban*, Budapest, 2016; BADÓ (ed.), *Fair Trial And Judicial Independence*, Berlin, 2014; BALÁS, *A jogösszehasonlítás és törvényszerkesztés olasz évkönyve*, *Jogállam*, 1930; BÁNDI, *A szubsidiaritás a fenntartható fejlődés környezetvédelmi szemszögéből*, *Iustum Aequum Salutare*, 2013; BARNA MEZEI, *Magyar Jogtörténet*, Budapest, 2007; BORK-VAN ZWIETEN (eds.), *Commentary on the European Insolvency Regulation*, Oxford, 2017; BUSCH (a cura di), *Büntetőjog. Általános rész*, Budapest, 2006; CALABRESI-MELAMED, *Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral*, *Harvard Law Review*, 1972, 1089-1128; DOMBOVÁRY, *Az új olasz Btk. Javaslatokról. Büntetési, illetve szankciórendszer. Politikai és nem politikai büntettek*, *Jogtudományi közlöny*, 1928; EGRESI, *Az olasz alkotmány. Alkotmánytörténet, alkotmányelmélet, alkotmányos rendelkezések*, Budapest, 2013; EÖRSI, *Összehasonlító polgári jog*, Budapest, 1975; FARKAS, *Konszenzuális elemek a büntetőeljáráásban*, *Magyar Jog*, 8, 1992; FEKETE, *A modern jogösszehasonlítás paradigmái*, Budapest, 2011; ID., *Le Droit de l'Occident et d'Ailleurs*, Parigi, 2011; ID., *The Revival of Comparative Law in a Socialist Country: The Impact of Imre Szabó and Gyula Eörsi on the Development of Hungarian Comparative Law*, *Review of Central and East European Law*, 2013, 37 ss.; ID., *Raising Points of Law on the Courts' own Motion? Two Models of European Legal Thinking*, *Maastricht Journal of European & Comparative Law*, 4, 2014; FÖLDI (a cura di), *Összehasonlító jogtörténet*, Budapest, 2012; FÖLDI-CSIZMAZIA, *Az Európai közösség magánjoga*, Budapest, 2003; FRIVALDSZKY, *Természetjog. Eszmétörténet*, Budapest, 2001; ID., *Klasszikus természetjog és jogfilozófia*, Budapest, 2007; GÁSPÁRDY, *A Codice di Procedura Civile legújabb magyarázatos kiadása*, *Jogtudományi közlöny*, 10, 1994; GÁSPÁRDY-KORMOS, *Olasz-magyar perjogi konferencia Miskolcon*, *Jogtudományi közlöny*, 46, 1991; GROSSCHMID, *Fejezetek kötelmi jogunk koréből*, Budapest, 1933; HALMAI-TÓTH, *Emberi Jogok*, Budapest, 2003; HAMZA, *Magyar-olasz jogászkonferencia a modern magánjog (polgári jog) római jogi gyökereiről*, *Állam és Jogtudomány*, 30, 1988; ID., *A római jog a XXI. Században*, *Magyar Tudomány*, 2007, 1557 ss.; ID., *Vécsey Tamás tudományos, oktatói, és közéleti munkásságának méltatása halálának századik évfordulója alkalmából*, *Jogtudományi közlöny*, 1, 2013; HARMATHY, *Codification in a Period of Transition*, *UC Davis Law Review*, 31, 1998; HARMATHY-SAJÓ (a cura di), *A Jog Gazdasági Elemzése*, Budapest, 1984; IBRÁNYI, *Az olasz perrendtartás perorvoslati rendszere*, *Jogállam*, 1936; ILLÉS, *A vagyon elleni büntetésekről*, *Magyar Igazságügy*, 1876; JAKAB-TAKÁCS (a cura di), *A magyar jogrendszer átalakulása – 1985/1990-2005: Jog, rendszerváltás, EU csatlakozás*, Budapest, 2007; JAKAB-TAKÁCS-TATHAM (eds.), *The Transformation of the Hungarian Legal Order 1985-2005*, Alphen aan den Rijn, 2007; KENDE-SZÜCS-JENEY, *Európai közjog és politika*, Budapest, 2007; KENGyel, *Illúzió és valóság*, *JURA*, 3, 1996, 17 ss.; ID., *Magyar polgári eljárásjog*, Budapest, 2010; KERTÉSZ-PUSZTAI, *Quo vadis büntetőeljárást?*, *Jogtudományi közlöny*, 47, 1992; KARDOS, *A Kultúrához való jog védelme a nemzetközi jogban*, *Fundamentum*, 29, 2002; KOVACS (a cura di), *A jogászképzés a magyar felsőoktatás rendszerében*, Budapest, 1984; ID., *Nemzetközi jog és kisebbségvédelem*, Budapest, 1996; ID., (ed.), *International Law. A Quiet Strength: Miscellanea in memoriam Hercegh Geza*, Budapest, 2011; KOVÁTS, *Az elévülés félbe-*

szaklása az olasz Btk tervezetben, *Jogállam*, 1930; KUMINETZ, *Katolikus házasságjog*, Budapest, 2001; KUNCZ, *A Magyar kereskedelmi és váltójog*, Budapest, 1937; LAMM, *Adalékok a Rule of Law érvényesüléséről a nemzetközi jogban*, *Jog-Állam-Politika*, 1, 2009; MADL-VÉKÁS, *The Law of Conflicts and of International Economic Relations*, Budapest, 1998; MAGYARY, *Az olasz jogösszehasonlítás és törvényelőkészítés évkönyve*, *Jogállam*, 1927; MESSMANN-TAJTI (eds.), *The Case Law of CEE. Leasing, Piercing the Corporate Veil*, Bochum, 2007; ID. (eds.), *The Case Law of CEE. Enforcement of Contracts*, Bochum, 2009; MEZEY, *A Praxistól a kodifikációig. Csemegei Károly emlékére (1826-1899)*, Budapest, 2001; ID., *Magyar jogtörténet*, Budapest, 2007; NAGY, *Kartelljogi kézikönyv*, Budapest, 2008; PÁL-RÁCZ, *Az olasz büntetőtörvénykönyv*, Budapest, 1937; PÉTERI, *Jogösszehasonlítás, történeti, rendszertani és módszertani problémák*, Budapest, 2010; ID. (ed.), *The Comparison of Law. La Comparaison de Droit*, Budapest, 1974; POKOL, *A jurisztokratikus állam*, Budapest, 2017; PÉTERI-LAMM (eds.), *General Reports to the 10<sup>th</sup> International Congress of Comparative Law*, Budapest, 1981; PUSZTAI, *Az új olasz büntetőeljárás törvény a hazai kodifikáció nézőpontjából*, *Magyar Jog*, 4, 1991; RÉKA, *Az európai közösségi jog fogalmainak nyelvi megjelenítése, különös tekintettel az európai magánjogra*, Budapest, 2007; ROSENFELD-SAJÓ (eds.), *The Oxford Handbook Of Comparative Constitutional Law*, Oxford, 2012; SAJÓ, *Independent Regulatory Authorities as Constitutional Actors. A Comparative Perspective*, *Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae*, XLVIII, 2007; STURM-THOMAS-OTTO-MOR, *Liber Amicorum Quido Tsuno*, Francoforte sul Meno, 2013; SZABÓ, *A jóvátételei cikkek kodifikációja az ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottságában*, Budapest, 2003; SZALAI, *A deliktális felelősség preventív hatása és a bizonyítási teher megfordítása*, *Állam és Jogtudomány*, 54, 2013; SZLADITS, *A Magyar Jogászegylet összehasonlító jogi szakosztályának megalakulása*, *Magyar Jogászegyleti Értekezések és egyéb Tanulmányok*, 1936; ID., *A Magyar Magánjog*, *Általános Rész*, 1941; TAJTI, *Secured Transactions and Financial Contracts in Hungary on the Eve of Joining the European Union*, *Journal of Eastern-European Law*, 9, 2002; ID., *Central European Contribution to the American Debate on the Definition of ‘Securities’ or Why does the Definition of ‘Security’ Matter??: The Fiasco of the Hungarian Real Estate Investment Cooperatives and Why Emerging Markets Should Be Equipped to ‘Act’ rather than ‘React’*, *Transnational Law & Contemporary Problems*, 2005; ID., *Systemic and Topic Mapping of the Relationship of the Draft Common Frame of Reference and Arbitration*, Vilnius, 2013; ID., *Common Law Trusts in Hungary and other Continental European Civil Law Systems*, *John Marshall Law Review*, 49, 2016, 709-726; VARGA (a cura di), *Jog és filozófia. Antológia a század első felének polgári jogelméleti irodalma köréből*, Budapest, 1981; ID., *Kelsen’s Theory of Law. Application*, *Acta Juridica Hungarica*, 36, 1994; ID., *Kodifikáció az ezredfordulón túl*, *JURA*, 8, 2002; ID., *Jogrendszerek, Jogi Gondolkodásmódok, az Európai Egységesülés Perspektívájában*, Budapest, 2009; VÉKÁS, *Szükség van-e kereskedelmi magánjogra?*, *Magyar Jog*, 45, 1998; ID., (a cura di), *A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal*, Budapest, 2013; VEREBICS, *Az európai magánjog fejlődésének fő irányai*, Budapest, 2004; WOLFRUM-GROTE-FLANZ (eds.), *Constitutions of the Countries of the World*, Oxford, 2008.

**Legislazione:** Primo Codice di Diritto Commerciale Ungherese, Legge n. XXXVII del 1875 (Az 1875. XXXVII. Törvénykikely); Codice Civile Ungherese del 1928 (1928 Magyarország Magánjogi Törvénykönyve); Legge n. LXXVII del 1993 sui diritti delle minoranze nazionali ed etniche in Ungheria (A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény); Legge n. XIX del 1998 sulla procedura penale (1998. évi XIX. törvény a Büntetőeljárásról); Legge Fondamentale dell’Ungheria entrata in vigore il 1 gennaio 2012 (Magyarország Alaptörvénye).

**Sommario:** 1. Premessa: una tesi controintuitiva. – 2. Metodologia e fattori influenti sulla ricerca. – 3. (Segue). Determinismo storico. – 4. (Segue). Il sistema giuridico ungherese ed il ruolo del precedente – 5. (Segue). La dottrina giuridica ungherese: approfondimento sul diritto comparato. – 6. (Segue). Avvertimento in merito all’accessi-

bilità delle risorse per la ricerca in Ungheria. – 7. Le tracce del diritto e della dottrina italiani in Ungheria. – 8. (Segue) Diritto romano. – 9. (Segue). Diritto canonico. – 10. (Segue). Diritto penale sostanziale. – 11. (Segue). Diritto processuale penale. – 12. (Segue). Diritto costituzionale tra diritto amministrativo e diritti umani. – 13. (Segue). Diritti umani. – 14. (Segue). Diritto amministrativo. – 15. (Segue). Diritto comparato con particolare riguardo al diritto privato sostanziale e alla procedura civile. – 16. (Segue). Conflitti di leggi. – 17. (Segue). Diritto pubblico internazionale e protezione delle minoranze etniche. – 18. (Segue). Diritto del lavoro. – 19. (Segue). Diritto della concorrenza. – 20. (Segue). Diritto bancario e dei mercati finanziari. – 21. (Segue). Filosofia del diritto. – 22. (Segue). L’influsso del diritto italiano attraverso il diritto comunitario. – 23. Richiami al diritto italiano orientati a scopi specifici: richiami a supporto di una tesi. – 24. (Segue). Richiami ad hoc al diritto italiano orientati a problematiche specifiche. – 25. (Segue). Saggi interamente incentrati sul diritto e dottrina italiani. – 26. Conclusioni: perché questo articolo risulta controintuitivo? – 27. (Segue). Le prospettive future: suggerimenti e grandi speranze.

\* La prima pubblicazione di questo articolo, in lingua inglese, è avvenuta all’interno del volume BUSSANI (a cura di), *Il diritto italiano in Europa (1861-2014). Scienza, giurisprudenza, legislazione. Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi*, V, 2014, 451-488. La traduzione in lingua italiana dell’articolo in versione estesa è a cura della Dott.ssa Giulia Priora.

### 1. Premessa: una tesi controintuitiva.

Questo articolo può essere facilmente descritto come una tesi controintuitiva: la maggior parte dei giuristi ungheresi, interpellati sul tema, affermerebbero istintivamente e fermamente che “il modello [dominante]” in Ungheria è il diritto tedesco, preferendo negare o manifestare quanto meno forte incertezza sulla presenza di influenze giuridiche provenienti dalla penisola appenninica. Ciò avverrebbe nonostante non vi sia alcuna cartina tornasole per “misurare” l’intensità dell’influenza germanica sull’ordinamento ungherese, spesso presunta in modo acritico, né dell’impatto del diritto anglosassone dal 1990. Tuttavia, la supremazia del diritto tedesco come modello guida e l’influenza crescente della tradizione giuridica di common law in Ungheria rimangono fenomeni incontrovertibili.

Il nostro quesito principale, ossia l’impatto del diritto e della dottrina italiani in Ungheria negli ultimi centocinquanta anni, sembra riscontrare un’indeterminatezza sui generis. È fondamentale notare come, fino ad oggi, nessun contributo sembra essere stato dedicato alla ricerca delle molteplici interazioni tra i due ordinamenti giuridici. I manuali di diritto ungherese che includono una sezione di studio comparato tendono a preservare la saggezza “convenzionale” riconosciuta dalle generazioni precedenti in via sostanzialmente acritica, presentando riferimenti assai versatili alle opere di un esiguo numero di giuristi italiani rinomati e rari, specifici esempi derivati dal diritto italiano. In altre parole, questo articolo non può tacere la sua natura esplorativa ed innovativa.

Ho iniziato a scrivere questo articolo con le stesse convinzioni comunemente presunte, nonostante ab-

bia avuto la fortuna di entrare in contatto con il diritto e la dottrina contemporanea italiani in misura maggiore rispetto ai miei colleghi giuristi ungheresi. Ciononostante, durante il periodo limitato che ho dedicato alla ricerca di tracce italiane nei vari settori giuridici ungheresi, man mano che raccoglievo prove lampanti di una presenza ed influenza dottrinale significative, la mia prospettiva è cambiata. Ad oggi credo che persino gli oppositori più ostinati dovrebbero riconoscere la veridicità della mia tesi, in Ungheria senz'altro controintuitiva, dopo aver letto il contenuto che segue, in particolare a fronte dei dati raccolti negli ambiti del diritto romano, canonico e privato comparato.

### 2. Metodologia e fattori influenti sulla ricerca.

Dato il carattere innovativo di questo articolo, è fondamentale sondare brevemente i fattori che hanno influenzato la ricerca e le sue conclusioni. Tra questi, merita rivolgere particolare attenzione al determinismo storico delle relazioni tra Ungheria ed Italia, alle principali caratteristiche dell'ordinamento giuridico ungherese e ad una serie di questioni di natura tecnica relative all'accessibilità alle fonti giuridiche in Ungheria.

### 3. (Segue). *Determinismo storico.*

Come si può presupporre, le caratteristiche dell'ordinamento ungherese, la sua dottrina e la sua apertura ad influenze esterne sono stati fortemente segnati dal susseguirsi di eventi storici. Sebbene il diritto ungherese dal 1861 ad oggi sia stato prevalentemente influenzato dalla tradizione giuridica germanica, l'intensità di tale influsso ha subito variazioni durante i vari periodi storici. Ad esempio, spunti e soluzioni provenienti dall'Austria sono scomparsi dopo la dissoluzione dell'Impero austro-ungarico al termine della Prima Guerra Mondiale. Al contrario, il primato del diritto tedesco non venne superato neanche in epoca socialista, a seguito del secondo conflitto mondiale, quando le circostanze storiche portarono ad una naturale adesione al modello giuridico sovietico. La caduta del socialismo ed il ritorno all'economia di mercato e le istituzioni democratiche, segnata dalla caduta del muro di Berlino nel 1989, hanno riportato l'attenzione sui sistemi giuridici occidentali, prevalentemente sul diritto tedesco. Ciononostante, non si può negare il ruolo crescente della tradizione giuridica di common law, in particolare del diritto statunitense e di quello inglese. In breve, il contesto politico ed economico ha da sempre predeterminato i principali ordinamenti stranieri a cui l'Ungheria rivolge lo sguardo.

Come dimostrerò nel seguito dell'articolo, nel corso dei centocinquanta anni qui in analisi, il diritto italiano così come gli insegnamenti dei giuristi italiani sono stati costantemente presenti in Ungheria in svariate

forme, anche durante il periodo socialista (1). Inoltre, tale influenza si è intensificata in periodi storici specifici a causa di interessi politici convergenti tra i due Paesi. Tra i molti esempi, si ricorda l'Unità d'Italia, che rappresentò un obiettivo irraggiungibile per gli ungheresi nel diciannovesimo secolo, alle prese con i seguiti della guerra di indipendenza a cui pose fine nel 1849 gli austriaci (seppur con un supporto significativo da parte della Russia zarista). Questo è altresì il motivo per cui la nuova teoria sui conflitti di leggi di Mancini ha riscontrato grande interesse, sebbene limitarsi a citare unicamente Mancini sarebbe un grave errore. Grazie alle raccolte in continua espansione di testi digitalizzati e più facilmente accessibili della Biblioteca del Parlamento Ungherese (2), si può constatare che la redazione di resoconti sul diritto italiano ed i suoi sviluppi era prassi regolare già nel diciannovesimo e nella prima metà del ventesimo secolo. Ciò può essere confermato persino da una ricerca approssimativa tra il materiale di pubblico dominio e svariate tipologie di riviste scientifiche: si trovano contributi di diritto penale italiano che argomentano come il reato di furto possa considerarsi consumato alla presenza del mero uso (usus) se si comprova la anima lucri faciendi (3), relazioni sul progetto italiano di rafforzare il ruolo del pubblico ministero (4), così come scritti sull'allora nuovo progetto di codice penale italiano (5).

L'interesse per il diritto italiano crebbe notevolmente verso la fine del periodo tra i due conflitti mondiali. In particolare, gli ungheresi furono attratti dai risultati italiani in tre ambiti giuridici: il diritto penale, il diritto comparato ed il diritto processuale civile (6). In maniera alquanto insolita per quei tempi, il codice penale italiano fu tradotto in lingua ungherese e pubblicato in versione integrale con l'aggiunta di un'introduzione (7), seguito da alcune analisi dottrinali (8). In aggiunta, si riscontra che uno dei principali obiettivi della Sezione di Diritto Comparato dell'Ordine degli Avvocati Ungheresi, fondato nel 1936, fu quello di collaborare con la rispettiva organizzazione italiana, l'Istituto Italiano di Studi Legislativi (9). Come suggeriscono alcuni articoli di dottrina a riguardo, tale intenzione era preceduta da un diffuso interesse nel lavoro dei comparatisti italiani (10).

Negli ultimi decenni, i tentativi di rafforzare la collaborazione accademica tra giuristi dei due Paesi, in particolare dopo la caduta del socialismo (11), sono rimasti di portata assai limitata, seppur non del tutto inesistenti (12). Ciò sebbene alcuni giuristi ungheresi siano conosciuti e pubblicano in Italia, e viceversa alcuni autori italiani in Ungheria (13), e nonostante il fatto che il "Common Core of European Private Law" e altri progetti italiani simili di raggio internazionale siano relativamente conosciuti non solo da

docenti, ma anche da studenti delle facoltà di Giurisprudenza. È ad ogni modo incoraggiante che, come il lettore potrà evincere dal testo, a seguito della prima pubblicazione di questo contributo nel 2014, numerose iniziative sono state avviate e portate avanti con successo. Oltre ai forti legami che persistono negli ambiti del diritto romano e canonico, merita particolare attenzione la crescente cooperazione tra costituzionalisti.

(1) Cfr. PÉTERI, *Goals and Methods of Legal Comparison*, in PÉTERI (ed.), *The Comparison of Law. La Comparaison de Droit*, Budapest, 1974, 45-58 con riferimenti all'opera di DEL VECCHIO, *L'Idée d'une Science du Droit Universel Comparée* (1910) alla nota 6 a p. 46 e all'articolo di ROTONDI, *Technique du Droit, Dogmatique et Droit Comparé* (1968) alla nota 30 a p. 55.

(2) Le pagine web del Deposito Giuridico Digitalizzato (Digitalizált Törvényhozási Tudástár) della Biblioteca del Parlamento Ungherese sono consultabili, con strumenti di ricerca disponibili in lingua inglese, all'indirizzo: <http://dtl.ogyk.hu>.

(3) Cfr. ILLÉS, *A vagyon elleni büntettekről [Dei Reati contro il Patrimonio]*, *Magyar Igazságügy*, 1876/5-1, 21.

(4) Il breve contributo, consistente in una sola pagina di testo, fu pubblicato nella rivista giuridica *Magyar Igazságügy*, 1886, 79-80.

(5) L'articolo fu pubblicato ad autore anonimo nella rivista giuridica *Magyar Igazságügy*, I, 1874, 332-35.

(6) IBRÁNYI, *Az olasz perrendtartás perorvoslati rendszere [Il Sistema di Garanzie nel Diritto di Procedura Civile Italiano]*, *Jogállam*, 1936-2, 75-78.

(7) PÁL-RÁCZ, *Az olasz büntető törvénykönyv [Il Codice Penale Italiano]*, Budapest, 1937.

(8) KOVÁTS, *Az elévülés félbeszakítása az olasz Btk tervezetben [La Sospensione del Termine di Prescrizione nel Progetto di Codice Penale Italiano]*, *Jogállam*, 1930/7-8, 301-305; DOMBOVÁRY, *Az új olasz Btk. Javaslatokról. Büntetési, illetve szankciórendszer. Politikai és nem politikai büntettek [Dei Nuovi Progetti di Codice Penale Italiano. Il Sistema Sanzionatorio. Reati Politici e Non-Politici]*, in *Jogtudományi közlöny*, 1928/3, 22-23.

(9) Cfr. SZLADITS, *A Magyar Jogszegylet összehasonlító jogi szakosztályának megalakulása [La Formazione della Sezione di Diritto Comparato dell'Ordine degli Avvocati Ungheresi]*, in *Magyar Jogszegyleti Értekezések és egyéb Tanulmányok*, 1936/1-2, 213.

(10) Cfr. BALÁS, *A jogösszehasonlítás és törvényszerkesztés olasz évkönyve [Annuario del Diritto Italiano Comparato]*, *Jogállam*, 1930/3-4, 151-155; MAGYARY, *Az olasz jogösszehasonlítás és törvényelőkészítés évkönyve [Annuario del Diritto Italiano Comparato e della Rispettiva Redazione dei Testi Legislativi]*, *Jogállam*, 1927/10, 466-469.

(11) Cfr. il volume LIV, n. 1 pubblicato a marzo 2013 della rivista giuridica in lingua inglese *Acta Juridica Hungarica* che fu dedicato al primo seminario di diritto comparato italiano-ungherese, tenutosi a Budapest in data 11-6-2012, organizzato dall'Istituto di Scienze Giuridiche dell'Accademia Ungherese delle Scienze e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Firenze. Simili conferenze erano state organizzate anche prima di tale evento, così riporta HAMZA, *Magyar-olasz jogászkonferencia a modern magánjog (polgári jog) római jogi gyökereiről*, in *Állam és Jogtudomány*, XXX, n. 3-4, 1988, 742-753.

(12) Almeno due articoli di Giuseppe Tarzia furono pubblicati in ungherese prima della caduta del socialismo, si v. TARZIA, *Az olasz legfelsőbb bíróság szerepe és eljárása polgári ügyekben [Il Ruolo e I Procedimenti della Corte Suprema di Cassazione Italiana nella Giurisprudenza Civile]*, *Jogtudományi közlöny*, XLIII,

n. 4, 1988, 239-240 e *Egyetemi felkészítés az igazságügyi pályákörre Olaszországban [Come l'Università Italiana Prepara alla Professione Giudiziaria]*, *Magyar Jog*, XXIX, n. 4, 1982.

(13) Katalin Kelemen rappresenta un buon esempio. Così il suo articolo KELEMEN, *La Corte costituzionale ungherese e la tutela delle minoranze nazionali ed etniche*, DPCE, 2008.

#### 4. (Segue). *Il sistema giuridico ungherese ed il ruolo del precedente.*

L'Ungheria è oggi un classico esempio di sistema giuridico europeo continentale. Pertanto, le caratteristiche essenziali dell'ordinamento ungherese sono simili a quello italiano, dalla tipologia e gerarchia delle fonti del diritto, all'alto prestigio dell'accademia, alle numerose sfide che entrambi i Paesi hanno dovuto affrontare. Come l'Italia, il sistema ungherese si è misurato con le proprie idiosincrasie, le quali in più di un'occasione sono state decisive in merito al ricorso o meno a diritti stranieri come fonte di ispirazione.

Tra gli esempi meno noti, si riscontra che fino alla fine della seconda guerra mondiale le sentenze delle tre Corti Supreme ungheresi godettero di una forza autorevole a scapito delle decisioni di grado inferiore: un fenomeno simile, se non eguale, agli effetti della dottrina dello stare decisis tipica dei sistemi di common law (14). Tale dato mostra come i riferimenti a decisioni nel merito fossero abituali, prima di diventare, al contrario, un'assoluta eccezione durante il periodo socialista. Secondo autorevole dottrina, si è generalmente preferito guardare alla giurisprudenza piuttosto che a sistemi giuridici stranieri. Durante l'ultimo decennio, la crescente rapidità con cui il contesto socio-economico sta cambiando e le conseguenti alterazioni repentine che stanno avvenendo nel diritto hanno reso il ricorso alla giurisprudenza nuovamente essenziale. Tuttavia, il prestigio acquisito dal precedente prima della Seconda guerra mondiale non è stato riportato in auge, sebbene il numero di casi rinviati alle Corti Supreme stia aumentando.

(14) La spiegazione più concisa ed essenziale del ruolo del precedente (döntvény) nell'ordinamento ungherese si trova nel *Dizionario Giuridico Ungherese* (Magyar jogi lexikon) curato da Márkus Dezső nel 1900: «Secondo il nostro diritto positivo, il precedente è una posizione di principio di una Corte di medio o alto livello, che deve essere seguita dai magistrati nelle decisioni di casi ricadenti sotto la stessa fattispecie, finché superata da una differente decisione di principio. Il potere di porre in essere un precedente risiede nelle Corti di ultima istanza, ossia la Corte Reale d'Appello, il Consiglio del Re (Curia Regis) e le Corti Reali Amministrative» (traduzione a cura dell'autore). Cfr. EÖRSI, *Összehasonlító polgári jog*, Budapest, 1975, nota 1236 a p. 509.

#### 5. (Segue). *La dottrina giuridica ungherese: approfondimento sul diritto comparato.*

L'atteggiamento generale dei giuristi ungheresi nei



confronti del diritto straniero è stato a sua volta influenzato da circostanze storiche ed ha registrato variazioni notevoli nelle varie fasi comprese tra il 1861 ed oggi. A ciò si sommano le preferenze, competenze linguistiche e ambito di specializzazione del singolo studioso. Tutto ciò ha indubbiamente avuto un forte impatto sull'intensità con cui si è fatto affidamento a sistemi giuridici e dottrine stranieri, inclusi quelli italiani.

La dottrina ungherese durante il periodo analizzato si è distinta per tre caratteristiche fondamentali, seppur di intensità variabile: 1. la predominanza del diritto tedesco come modello giuridico ispiratore, 2. un manifesto interesse per il diritto comparato e per gli ordinamenti giuridici più evoluti e sofisticati, ed infine 3. il desiderio di mantenere l'"identità" propria del diritto ungherese.

Ad esempio, sebbene il diritto privato risalente al periodo successivo al 1861 (15), ossia agli albori del capitalismo in Ungheria, fosse prevalentemente influenzato dalla Pandettistica tedesca, che penetrò nel Paese per intermediazione austriaca (16), la divisione pandettistica del diritto privato in cinque settori fu volutamente tralasciata dai redattori del primo Codice Civile ungherese (17). Si potrebbe attribuire ciò ad una forma di resistenza da parte dei giuristi ungheresi, intenzionati a controbilanciare la pressione del diritto tedesco in entrata e mantenere le "radici ungheresi". Né il sistema pandettistico né quello austriaco finirono per prendere il sopravvento, sebbene sia inconfutabile che entrambi abbiano esercitato un ruolo cruciale sugli sviluppi del diritto privato ungherese all'indomani del 1861 (18). Sin dalla fine del diciannovesimo secolo, l'influenza del diritto tedesco, in costante aumento, rese il diritto austriaco la seconda scelta, come si può constatare dallo studio del primo diritto commerciale ungherese (19) e da riferimenti decisamente poco bilanciati nelle riviste giuridiche del tempo (20).

Nella fase precedente all'apice del capitalismo ungherese, tra gli ultimi decenni del diciannovesimo secolo e l'inizio del ventesimo, crebbe la fama di un discreto numero di giuristi ungheresi, alcuni dei quali contribuirono notevolmente all'emancipazione dell'Ungheria dalle influenze giuridiche straniere, tedesca e non solo (21). Le pubblicazioni divenute più celebri e risalenti a prima della seconda guerra mondiale descrivono con chiarezza l'atmosfera del tempo; tra esse, Béni Grosschmid (22), noto per la sua tendenza ad evitare fonti straniere (23), e l'opera monumentale in cinque volumi "Diritto Privato Ungherese", il cui curatore principale fu Károly Szlaidits, allievo di Grosschmid. In quest'ultimo testo, i riferimenti ad autori ungheresi (24) e l'affidamento alla giurisprudenza ungherese sono predominanti e i

rimandi a fonti straniere guardano unicamente alle dottrine tedescofile.

Volgendo lo sguardo al diritto comparato, tale ambito giuridico difficilmente si sarebbe potuto identificare come disciplina a sé stante in Ungheria fino agli anni Trenta del ventesimo secolo e, di conseguenza, i rimandi a sistemi giuridici stranieri furono generalmente ad hoc e non propriamente di natura sistematica. L'analisi di tale periodo, quindi, non può che limitarsi a rintracciare tali riferimenti di natura specifica e in qualche modo arbitrari, riconoscendo nelle fonti disponibili del tempo approcci svariati e poco sistematici al diritto straniero. Ciononostante, la comparazione con fonti giuridiche straniere non rimase pratica del tutto sconosciuta in Ungheria. István (Étienne) Szászy, comparatista ungherese di spicco degli anni Trenta, non solo pubblicò in diverse lingue straniere (25), bensì esercitò altresì la funzione di arbitro in Egitto.

La formazione della Sezione di Diritto Comparato nel 1936 indica l'inizio di una nuova era in Ungheria, in quanto può considerarsi l'origine di una corrente comparatista che riuscì a cambiare profondamente la predisposizione comune nei confronti del diritto comparato e straniero, persino durante il socialismo, il quale rigettò a priori qualsiasi prodotto dell'Occidente. Nonostante tali ostilità, grazie all'affievolimento del cosiddetto "socialismo goulash" caratterizzante gli ultimi decenni dello scorso regime politico, un discreto numero di giuristi ungheresi, tra i quali Gyula Eörsi, Imre Szabó (26), Zoltán Péteri, Ferenc Mádl, Csaba Varga, Attila Harmathy e Lajos Vékás acquisirono fama internazionale, mentre la partecipazione a progetti internazionali quali l'UNCITRAL o l'Unidroit iniziò ad essere non solo tollerata, bensì promossa. Un esempio di tale apertura è il decimo Congresso Internazionale di Diritto Comparato, tenutosi a Budapest dal 23 al 27 agosto 1978, il quale rese l'Ungheria il primo Paese socialista ad accogliere l'Accademia dalla sua fondazione nel 1924 (27). Un elemento altrettanto significativo e vicino all'eclettismo proprio del periodo storico fu la traduzione in ungherese e la relativa pubblicazione di alcuni testi giuridici cruciali, tra cui "La scienza nuova" di Giambattista Vico (28).

I tre tratti della dottrina ungherese ora menzionati hanno subito profonde alterazioni nel periodo successivo al 1990, in particolare a causa del crescente impatto del diritto anglosassone e di quello comunitario, accompagnati da un orizzonte della conoscenza sempre più ampio grazie ad Internet e al processo di digitalizzazione. Ciononostante, essi rimangono gli elementi più salienti della dottrina ungherese: il diritto tedesco continua ad essere la principale fonte di ispirazione ed il diritto nazionale ancora favorito, seppure la rilevanza e la presenza del diritto straniero

ro sia divenuta in qualche modo più naturale negli ultimi anni.

(15) L'anno 1861 rappresenta un punto di svolta per la storia del diritto ungherese, in quanto fu l'anno in cui, allentata la morsa del dominio asburgico, il Codice Civile austriaco venne revocato e si tornò ad una prassi legislativa più o meno indipendente, che sfociò nel Compromesso Austro-ungarico del 1867 e nella nascita della duplice monarchia. Il punto di svolta è connesso alla Conferenza del Presidente della Corte Suprema (Országbírói Értekezlet) tenutasi dal 23 gennaio al 4 marzo 1861 e consistente in diciotto sessioni, il cui obiettivo fu quello di preparare disegni di leggi provvisorie ed adatte al periodo di transizione, unendo residui del Codice ungherese precedente e parti selezionate dal Codice austriaco. Cfr. SZLADITS, *supra* nota 11, 68 e 92; BARNA MEZEI, *Magyar Jogtörténet*, Budapest, 2007, 156.

(16) Cfr. SZLADITS, *A Magyar Magánjog, in Általános Rész [Diritto privato ungherese]*, I, 1941, 2.

(17) La proposta di Codice Civile ungherese del 1928 (Magyarország Magánjogi Törvénykönyve), la quale non venne adottata, era divisa in sole quattro parti, ossia 1. le persone e la famiglia; 2. la proprietà; 3. il contratto; e 4. le successioni. La proposta non includeva una parte generale. Cfr. SZLADITS, *supra* nota 18, 30. I lavori di redazione della proposta di Codice Civile ungherese iniziarono sin dalla fine del diciannovesimo secolo. È interessante osservare che la prima proposta del 1900 trasse ispirazione anche dal diritto inglese, francese e svizzero, ma non quello italiano. *Ibidem*, 104.

(18) Cfr. SZLADITS, *supra* nota 18, 96. Il Codice Civile austriaco rimase tuttavia in vigore in alcune parti della Transilvania e della Croazia, compresa l'odierna Rijeka (al tempo Fiume), che fu territorio ungherese fino al Trattato del Trianon firmato il 4-6-1920.

(19) Il primo Codice di Diritto Commerciale ungherese, incorporato nella Legge 1875: XXXVII (Az 1875: XXXVII. Törvénycikkely) è l'esempio più eclatante dell'impatto repentino e travolgente del diritto tedesco. Cfr. SZLADITS, *supra* nota 18, 101-102.

(20) Cfr. SZLADITS, *supra* nota 18, 110 ss.

(21) *Ibidem*, 118.

(22) Uno dei testi più citati, il manoscritto in tre volumi di GROSSCHMID, *Fejezetek kötetmi jogunk koréből [Capitoli sul Nostro Diritto dei Contratti]*, Budapest, 1933 oltre alle note a piè di pagina, presenta riferimenti a Savigny nel corpo del testo (si v. vol. II, 376-77) e nelle glosse a lato che riportano termini tedeschi, e al Codice Civile francese con estratti in lingua originale (si v., 87).

(23) Cfr. ASZTALOS, *Grosschmid tanítványok. Szladits iskola, in A jogászképzés a magyar felsőoktatás rendszerében*, a cura di Kovacs, Budapest, 1984, 76 consultabile all'indirizzo: <http://majt.elte.hu/Tanszkek/Majt/TanszekiKiadvanyok/doc/ertekezesek14.pdf>.

(24) Volendo il manuale illustrare il diritto privato ungherese del tempo, la predominanza di fonti ungheresi risulta ovvia. Alcuni esempi dalla raccolta di Szladits, consolidano tale affermazione. Guardando alla parte dedicata ai conflitti di leggi nel volume I, scritta da István Szászy, aspettandosi un'abbondanza di riferimenti a fonti straniere, si rimane sorpresi del contrario (compreso un discreto numero di auto-riferenze). Ciononostante, nelle note a piè di pagina si trovano rimandi diretti al diritto italiano (si v. SZLADITS, *supra* nota 18, nota 5 a p. 409). Il volume II dedicato al diritto di famiglia e la tutela del minore cita raramente ordinamenti stranieri e favorisce le fonti ungheresi, tra le quali prevalentemente Sipőtz nelle note a piè di pagina (SIPŐTZ, *A gyámság és gondnokság, Fodor Magánjog IV.*, luogo e data di pubblicazione non reperibili, 805-957). Il volume V sul diritto di proprietà, il quale trova chiaramente fondamentali nel diritto romano, si differenzia solo marginalmente dai precedenti volumi.

Qui, la sezione dedicata ai diritti reali limitati (korlátolt dologi jogok), scritta dal celebre civilista ungherese Endre Nizsalovszky, risulta più orientata alla comparazione rispetto agli altri volumi; tuttavia, anche qui gran parte dei riferimenti a fonti non ungheresi proviene da contributi tedeschi (o tedescofilii), tra i quali Gierke, Ehrenzweig, Kohler, Hedemann, Windscheid, Wolff.

(25) Cfr. SZÁSZY, *Il Diritto Internazionale Privato nella Legislazione e nella Giurisprudenza Ungherese*, Padova, 1934.

(26) Cfr. FEKETE, *The Revival of Comparative Law in a Socialist Country: The Impact of Imre Szabó and Gyula Eörsi on the Development of Hungarian Comparative Law, Review of Central and East European Law*, 2013, 37 ss.

(27) Cfr. PÉTERI-LAMM (eds.), *General Reports to the 10<sup>th</sup> International Congress of Comparative Law*, Budapest, 1981, 15.

(28) Cfr. VICO, *Az új tudomány*, traduzione a cura di Dienes e Szemere, Budapest, 1963.

## 6. (Segue). Avvertimento in merito all'accessibilità delle risorse per la ricerca in Ungheria.

È necessario un avvertimento in merito alle risorse disponibili ai fini di ricerca in Ungheria, dato che esse hanno inevitabilmente influenzato le conclusioni di questo articolo. In primo luogo, sebbene i testi giuridici siano sempre più oggetto di digitalizzazione e le relative banche dati, che raccolgono un numero crescente di sentenze e fonti secondarie, siano accessibili online (29), si riscontrano ancora lacune, motivo per cui non si può affermare con certezza di aver esplorato una materia in via completamente esaustiva. Pertanto, verosimilmente, questo mio contributo non può che essere viziato da un inevitabile margine di incompletezza e di eclettismo, entrambi esiti non voluti. Per colmare i potenziali squilibri, è stato fondamentale consultare una gamma di tipologie e generazioni di fonti ungheresi quanto più ampia possibile.

In secondo luogo, essendo l'obiettivo non solo quello di riesporre le opinioni di autorità di spicco o il contenuto dei principali libri di testo, bensì quello di tracciare un quadro più ampio delle influenze del diritto italiano, è stato altrettanto importante non limitare la ricerca alle fonti convenzionali. Per questo motivo, ho tentato di fornire prospettive provenienti altresì da, ad esempio, tesi dottorali e riferimenti ad hoc al diritto italiano concernenti soluzioni legali sperimentali.

In terzo luogo, volendo sostanziare ogni affermazione con validi riferimenti a piè di pagina, alcuni ambiti giuridici ed autori per cui non è stato possibile reperire fonti appropriate sono stati omessi. Questo è stato il caso, ad esempio, del diritto del lavoro, in relazione al quale le mie aspettative iniziali erano quelle di un'influenza del diritto italiano meglio documentata.

Infine, seppur stia sorgendo il bisogno di un'analisi approfondita delle modalità di citazione delle fonti in Ungheria, gli standard esistenti hanno avuto un forte impatto su questa ricerca. La tipologia di citazioni

estensive (spesso esagerate), consistente in lunghe liste di rimandi, presente negli articoli di dottrina statunitense non è rintracciabile sui testi ungheresi. Il modello tradizionale ungherese di citazione corrisponde piuttosto ad uno o due fonti autorevoli. Ciò comporta l'omissione di fonti che non coincidono con i contenuti ritenuti più prestigiosi dalle autorità internazionali o locali.

(29) Le tre banche dati principali in Ungheria sono "Complex" (la cui casa editrice fa parte del gruppo Wolters Kluwer), "OptiJUS" e "HVG Orac Jogkódex".

### 7. Le tracce del diritto e della dottrina italiani in Ungheria.

Seppur con forme ed intensità variabili, le ispirazioni provenienti dalla penisola italiana hanno giocato un ruolo significativo in Ungheria da sempre. Il maggiore prestigio è stato notoriamente attribuito al diritto romano ed al diritto canonico, sebbene quest'ultimo fu messo in cattiva luce durante il periodo socialista. È bene che il lettore tenga a mente questa avvertenza nel proseguo della lettura.

### 8. (Segue). *Diritto romano.*

Il diritto romano è il settore di cui gli Italiani rimangono gli esponenti più autorevoli. Nel periodo qui oggetto di analisi, lo studio e l'insegnamento del diritto romano furono tenuti in grande considerazione anche in Ungheria (30). È sufficiente ricercare tra i lavori di Gábor Hamza, celebre romanista ungherese contemporaneo, per trovare copiosi riferimenti a rinomati studiosi romanisti italiani. I suoi contributi dottrinali sono tanto numerosi da rendere quasi impossibile compilare una lista esaustiva delle sue pubblicazioni e degli autori italiani citati in esse. Tra le pubblicazioni più recenti (31) va ricordato il suo contributo al volume dedicato alla dottrina di Quido Tsuno intitolato "*Diritto Romano ed Evoluzione del Diritto Privato in Italia*" (32). La bibliografia di Hamza vede elencate opere di Monti, Chiaudano, Calasso, Ciccaglione, Torelli, Trifone, Vaccari, Salvatorelli, de Vergottini, Mor, Prosdocimi, Piano Mortari, Brandileone, Carpintero, Tramontana, Belloni, Bellomo, Paradisi e Padoa-Schioppa.

Il principale manuale di diritto romano in Ungheria al giorno d'oggi (33), considerato il testo più autorevole per indagare il prestigio dei romanisti italiani in Ungheria, elenca tra i testi pilastro della disciplina (34) "*Diritto Privato Romano*" di Antonio Guarino, "*Manuale di Diritto Privato Romano*" e "*Diritto Pubblico Romano*" di Alberto Burdese. È fatta menzione anche del testo di Giovanni Pugliese (e coautori) per l'elaborazione, inusuale nella dottrina italiana, basata non sugli istituti legali del diritto romano, bensì su una suddivisione del periodo romano in tre fasi storiche (35).

In tempi recenti, la lista degli autori citati nei contributi accademici, che non necessariamente consentono di determinarne il loro relativo impatto in Ungheria, include Matteo Marrone, con specifico riguardo alla terminologia giuridica romana (36), Carlo Canata, sull'inapplicabilità delle nozioni di responsabilità soggettiva ed oggettiva nel contesto del diritto romano (37), Ugo Enrico Paoli e Mario Bretone, protagonisti dell'ipotizzata esistenza del diritto commerciale nell'Antica Roma (38), e i rispettivi oppositori di tale tesi, Luigi Labruna e Francesco Galgano (39). Gli articoli di Hamza arricchiscono ulteriormente la lista con riferimenti a Luigi Moccia (40), Luigi Lombardi Valaluri (41), Anna De Vita, Alessandro Pizzorusso e Vincenzo Varano (42). È singolare notare che il crescente interesse per il diritto romano proveniente dalla Cina abbia attirato l'attenzione altresì su Sandro Schipani (43). Naturalmente, alcuni esperti sono stati citati sia da romanisti sia da civilisti, tra cui Vittorio Scialoja e Mario Talamanca (44). Hamza ebbe grande considerazione anche per Feliciano Serrao, in particolare, per il suo contributo relativo alla procuratio, ritenendolo «fonte autorevole sulla dogmatica della nozione di agenzia» (45).

I progetti dedicati alla sopravvivenza e al mantenimento del prestigio del diritto romano hanno giocato un ruolo fondamentale; si ricorda il "Groupe d'étude pour le droit européen commun (GEDEC)", un gruppo organizzato sotto gli auspici dell'"Académie des Privatistes Européens" guidato dal Prof. Giuseppe Gandolfi (46). Di nota rilevante è altresì il contributo di Emilio Betti sul valore dogmatico (e sistematico) del diritto romano, riflesso sul diritto moderno (47). In aggiunta, le fonti italiane in merito sono le più citate dai dottorandi di ricerca che lavorano sul diritto romano e le sue influenze (48), come dimostrano numerose pubblicazioni di giovani ricercatori.

(30) Cfr. HAMZA, *Vécsey Tamás tudományos, oktatói, és közéleti munkásságának méltatása halálának századik évfordulója alkalmából*, in *Jogtudományi közlöny*, I, 2013, 39-42, il quale elogia i risultati conseguiti da Tamás Vécsey, docente di diritto romano per trentasei anni a Budapest, nell'insegnamento e nella diffusione di conoscenza in merito (incluse fonti di diritto romano reperite direttamente su territorio dell'Impero Romano attualmente Ungheria).

(31) Cfr. HAMZA, *Origine e Sviluppo degli Ordinamenti Giuridici Moderni in Base alla Tradizione del Diritto Romano*, Santiago de Compostela, 2013.

(32) STURM-THOMAS-OTTO-MOR, *Liber Amicorum Quido Tsuno*, Francoforte sul Meno, 2013, 125-144. L'articolo, redatto in lingua tedesca, fu intitolato *Römisches Recht und die Privatrechtswicklung in Italien*.

(33) Il manuale originariamente scritto da Róbert Brósz e Elemér Pólay fu punto di partenza per il testo attuale di FÖLDI-HAMZA, *A Római jog története és intézközései*, Budapest, 2007.

(34) Tra cui Bonfante, Costa e Perozzi citati da Voci, Talamanca,

Burdese, Marrone, Pugliese, Cannata e Nicosia. Si v. *ibidem*, xxx.

(35) FÖLDI (a cura di), *Összehasonlító jogtörténet [Storia Comparata del Diritto]*, Budapest, 2012, 37 che riporta riferimento a PUGLIESE-SITZIA-VACCA, *Istituzioni di diritto romano*, Torino, 1991.

(36) Riferimento a MARRONE, *Istituzioni di diritto romano*, Palermo, 1994 da parte di IVÁN SIKLÓSI, *A jogügylet érvénytelenség dogmatörténetéből [Sulla storia dogmatica della nullità]*, in FÖLDI, *op. cit.*, nota 10 a p. 452.

(37) Riferimento a CANNATA, *Sul problema della responsabilità*, Catania, 1996 da parte di IVÁN SIKLÓSI, *op. cit.*, nota 31 a p. 489.

(38) Riferimento a BRETONE, *Storia del diritto romano*, Roma-Bari, 1991 da parte di ANDRÁS FÖLDI, *A kereskedelmi jog kialakulása [L'evoluzione del diritto commerciale]*, in FÖLDI, *op. cit.*, nota 17 a p. 503.

(39) Riferimenti a LABRUNA, *Il diritto mercantile dei romani e l'espansionismo*, Catania, 1994 e GALGANO, *Lex mercatoria*, Bologna, 2010 da parte di FÖLDI, *op. cit.*, nota 17 a p.503.

(40) Riferimento a MOCCIA, *Comparazione giuridica e diritto europeo*, Milano, 2005 in GÁBOR HAMZA, *Jogharmonizáció és a római jogi hagyomány*, in: *Liber Amicorum – Ünnepi előadások és tanulmányok Harmathy Attila tiszteletére*, Budapest, 2007, 77.

(41) Riferimento a LOMBARDI VALLAURI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano, 1967 in *ibidem*, 96.

(42) Riferimento a DE VITA-PIZZORUSSO-VARANO, *Il diritto comparato ed il "curriculum studio rum" del giurista*, Q, Milano, 1987, 100 in *idem*. La recensione del libro di VARANO-BARSOTTI, *La tradizione giuridica occidentale* a cura di Balázs Fekete è reperibile in *Acta Juridica Hungarica*, LIII, n. 3, 2012, 260-263.

(43) Il testo a cui si fa riferimento in *ibidem*, nota 71 a p. 62 è SCHIPANI, *Il diritto romano in Cina*, in *Roma e America. Diritto Romano comune*, Roma, 5/1998.

(44) Si veda la sezione dedicata al diritto civile a seguito.

(45) Cfr. HAMZA, *In Memoriam Feliciano Serrao (1922-2009)*, *Annale*, Budapest, 2009, 2. Si tratta di una rivista giuridica redatta in lingue straniere dal corpo docente della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università ELTE di Budapest, pubblicata dal 1959. Gli articoli sono consultabili all'indirizzo: <http://www.ajk.elte.hu/annales?s=ML>. La maggior parte dei contributi sono redatti in lingua tedesca o in lingua inglese.

(46) Cfr. HAMZA, *A római jog a XXI. Században*, in *Magyar Tudomány*, Budapest, 2007/12, 1557 ss.; CSABA VARGA, *Jogrendszerek, Jogi Gondolkodásmódok, az Európai Egységesülés Perspektívájában*, Budapest, 2009, 100-119; GELLÉN, *A szInlelt szerződés [Il Contratto Simulato]*, Szeged, 2008, 27. La pagina web del gruppo Gandolfi è consultabile all'indirizzo: <http://www.academiusprivatistieuropei.it/>.

(47) *Ibidem*.

(48) Cfr. FEKETE, *Az olasz kereskedelmi jogi kodifikáció sajátosságai [Le Peculiarità della Codificazione del Diritto Commerciale Italiano]*, in *Jogi tanulmányok. Eötvös Loránd tudományegyetem állam-és jogtudományi kar doktori iskoláinak III. Konferenciája*, a cura di Fazekas, II, Budapest, 2012, 225. Vengono citati nel testo Antonio Padoa-Schioppa, Aldo Petrucci, Francesca Ragno, Silvia Schiavo, Maria Rita Sidoti e Cesare Vivante.

## 9. (Segue). Diritto canonico.

La grande notorietà di cui godono i giuristi canonisti italiani in Ungheria si fonda su ragioni molto simili a quelle provenienti dal diritto romano. A partire dalla caduta del socialismo, il diritto canonico ha riacquisito importanza e convogliato nuovi interessi di ricerca. La caduta del muro di Berlino ha infatti segnato l'inizio di una nuova era per questo specifico settore giuridico. Ciò ha comportato la fondazione dell'Uni-

versità Cattolica "Péter Pázmány", con annessa Facoltà di Giurisprudenza e relativo Istituto di Diritto Canonico (49). Non solo i contributi accademici dei giuristi affiliati a tale Istituto abbondano di riferimenti ad autori italiani (50), ma si riscontra una chiara tendenza dei canonisti ungheresi a pubblicare in lingua italiana (51).

(49) La pagina web correlata è consultabile all'indirizzo: <https://jak.ppke.hu/kanonjogi-intezet>.

(50) Cfr. KUMINETZ, *Katolikus házasságjog*, Budapest, 2001 che riporta in prefazione i contributi del proprio mentore Urbano Navarrete e fa riferimento anche a Velasio de Paolis nelle note 27 e 33. In un articolo sulla coscienza l'autrice cita altresì Valsecchi, Tomasi, Guzzetti, Piana, Trentin, Chiavacci, Svanera e Majorano. Così KUMINETZ, *A lelkiismeret mivolta és rendeltetése katolikus szemmel [La natura e la funzione del conscio da una prospettiva cattolica]*, in *Iustum Aequum Salutare*, Budapest, 2009/3, 19-57. Nello stesso numero della rivista giuridica sovratitata LÓRÁND UJHÁZI, *Törvénymagyarázat az egyházban (16-18. kánon) [Interpretazione giuridica da parte della Chiesa – dal sedicesimo al diciottesimo canone]*, 75-107 cita Lo Castro, Frezza (sebbene in una glossa interpretativa di diritto romano), Fumagalli Carulli, Giacchi, de Paolis, Pinto, Marcuzzi, Bertolino, Incitti e Graziani. Ujházi fa riferimento altresì a Sacco, Betti e Galloni. Si v. *ibidem*, nota 5 a p. 76. Cfr. BÁNDI, *A szubsidiaritás a fenntartható fejlődés környezetvédelmi szempontjából [Sussidiarietà dal punto di vista dello sviluppo ambientale sostenibile]*, in *Iustum Aequum Salutare*, Budapest, IX, 2013 con citazione di Carozza alle note 32 e 34 a p. 200-201.

(51) Si veda, senza pretese di esaustività, le pagine web dedicate a Péter Cardinal Erdő, di cui una lista di pubblicazioni è disponibile nella banca dati delle Opere Scientifiche Ungheresi all'indirizzo: <http://www.mtmt.hu>, Géza Kuminetz all'indirizzo: <http://www.kjpi.ppke.hu/doc/kuminetzgezapub.htm> e Lóránd Újházi all'indirizzo: <http://www.sapientia.hu/hu/tudomany/kiadvanyok/ujhazi-lorand-konyvei>.

## 10. (Segue). Diritto penale sostanziale.

Comprovare l'influenza del diritto penale italiano in Ungheria è impresa affatto semplice. Plurime fonti menzionano il codice penale italiano del 1890, il cosiddetto Codice Zanardelli (52), come testo legislativo di avanguardia, ma non è chiaro se e quanto questo influenzò il legislatore e i giuristi ungheresi. Tuttavia, a partire dal diciottesimo secolo, il successo degli insegnamenti di Cesare Beccaria sull'abolizione della pena di morte è fatto indiscutibile (53). A non passare inosservato in Ungheria fu anche "L'uomo delinquente" (1876) di Cesare Lombroso. Eppure né la sociologia criminale né le varie scuole di antropologia criminale causarono sconvolgimenti in Ungheria, principalmente per motivi storici, tra i quali l'arrivo tardivo del capitalismo e la lunga fase di transizione che ne seguì, così come la «barriera di ferro eretta dalla dittatura austriaca per impedire il proliferare di polemiche scientifiche di stampo europeo nel dibattito pubblico» (54). Oggi si trovano succinti riferimenti ai contributi di Beccaria, Lombroso ed Enrico Ferri (55). anch'egli rappresentante onorevole della scuola criminologica italiana del diciannove-

simo secolo, esclusivamente nei manuali di diritto. Oltre l'assoluto prestigio di Beccaria, Ferri e Lombroso, tra i giuristi italiani del ventesimo secolo più frequentemente citati nei manuali di diritto penale si trova Filippo Gramatica e la sua scuola di pensiero basata sulla risocializzazione del condannato (56). Negli ultimi due decenni, inoltre, Antonio Cassese ha indubbiamente avuto un'influenza significativa sugli esperti ungheresi di diritto penale e discipline correlate (57).

L'influenza italiana sul diritto positivo ungherese risale al diciannovesimo secolo. Károly Csemegi, unico redattore del primo codice penale ungherese moderno del 1878 (58), in onore del quale il codice venne rinominato Codice Csemegi (Csemegi-kódex), non fu solo un riformatore poliglotta, bensì un comparatista aperto ad idee estremamente all'avanguardia. Egli non solo lesse gli scritti di Cromwell ed il Code Pénal in lingua originale, ma fu altresì influenzato da autori italiani: «i contributi di Beccaria, Carmignani e Carrara facevano parte della sua biblioteca» (59). La sua conoscenza della lingua italiana gli permise di studiare le leggi penali dello Stato Pontificio, di Napoli, Sardegna e Toscana, e, tuttavia, gli insegnamenti più importanti che trasse dall'Italia furono quelli della dottrina relativa alle «connessioni tra attuabilità politica e processo legislativo» (60). Opponendosi a Beccaria, Csemegi si rifiutò di abolire la pena di morte, facendo riferimento ad altri esempi occidentali, alle condizioni di sicurezza precarie del Paese e percependo tale abolizione come un cambiamento teorico, non una questione pratica (61). Il diritto penale italiano trovò in seguito un ulteriore canale d'impatto in Ungheria nel progetto di codice austriaco del 1874, che fu influenzato dai successi belgi, francesi, tedeschi, ed altrettanto da quelli italiani (62).

(52) Cfr. POMOGYI, *A büntetőjog történetéből, [Sulla storia del diritto penale]*, in: FÖLDI, *op. cit.*, 263. La raccolta è parte di una più ampia serie di pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università ELTE di Budapest.

(53) Il testo di BECCARIA, *Dei Delitti e Delle Pene*, Livorno, 1764 influenzò Giuseppe II Imperatore d'Austria (parte della quale era al tempo Ungheria), il quale nel codice penale del 1787 (Allgemeine Gesetzbuch über Verbrechen und derselben Bestrafung, anche Sanctio Criminalis Josephina) riorganizzò il sistema delle sanzioni penali ed abolì la pena capitale, fatta eccezione delle cause dinanzi alle Corti militari. Come è stato correttamente affermato in una recente pubblicazione, «sebbene sia avvenuto di rado nella storia delle scienze che l'inizio di una nuova era sia da ricondurre ad un evento singolo, tuttavia nel caso del diritto penale moderno ciò è esattamente cosa accadde» in riferimento al libro sopracitato di Beccaria. Così POMOGYI, *op. cit.*, 243 (traduzione a cura dell'autore).

(54) Cfr. MEZEY, *Magyar jogtörténet [Storia del Diritto Ungherese]*, Budapest, 2007, 350.

(55) Cfr. BUSCH (a cura di), *Büntetőjog – Általános rész*, Budapest, 2006, 28 in cui si afferma che Ferri «provò a combinare gli insegnamenti delle teorie antropologiche e sociologiche. Secondo lui, i criminali sono il prodotto di entrambi questi fattori

individuali nascosti nella psiche umana e nelle ragioni sociali» (traduzione a cura dell'autore).

(56) Si v. POMOGYI, *op. cit.*, 242; BUSCH, *op. cit.*, 30 e le fonti bibliografiche riportate da GRAMMATICA, *Principi di Difesa Sociale*, Padova, 1961.

(57) Cfr. BÁRD, *Fairness in Criminal Proceedings. Article six of the European Human Rights Convention in a comparative perspective*, Budapest, 2008 con riferimenti a CASSESE, *International Criminal Court*, Oxford, 2003 nelle note 11 a p. 196, 32 a p. 202, 34 a p. 203 e 47 a p. 206.

(58) In ungherese (1878. évi V. Törvénycikk), Legge n. 5 dell'anno 1878, entrata in vigore nel 1880.

(59) Così MEZEY, *Egy jogászkarrier a 19. Században. Csemegi Károly (1826-1899)*, in MEZEY, *A Praxistól a kodifikációig. Csemegi Károly emlékére (1826-1899)*, Budapest, 2001, 21 (traduzione a cura dell'autore).

(60) Così *ibidem*, 21 (traduzione a cura dell'autore). La versione in lingua originale ungherese recita «a politikai célszerűség és a jogalkotás viszonya».

(61) Cfr. HORVÁTH, *Az első magyar büntető törvénykönyv és kodifikátora: Csemegi Károly*, in *ibidem*, 30.

(62) Cfr. MEZEY, *supra* nota 56, 338.

## 11. (Segue). *Diritto processuale penale.*

La riforma del diritto processuale penale destò grande interesse in Ungheria all'inizio degli anni Novanta, principalmente a causa della caduta del socialismo, del parallelo istituzionalizzarsi dello stato di legalità (o stato di diritto) e, in aggiunta, di una allarmante crescita della criminalità (63). Per quasi l'intera durata del decennio conclusivo del 1900 si ricercò un equilibrio adeguato tra gli obiettivi contrastanti di efficienza del sistema e salvaguardia contro potenziali violazioni dei diritti dei cittadini. La nuova legge sulla procedura penale ungherese fu infine approvata nel 1998 (64). A tal proposito, elementi altrettanto importanti furono l'adesione dell'Ungheria al Consiglio d'Europa nel 1990 e l'apertura del dialogo con il predecessore dell'Unione Europea in merito ai negoziati di adesione. Non a caso, i redattori ungheresi della nuova legge guardarono all'Europa occidentale in cerca di ispirazione, quindi anche al sistema giuridico italiano, che venne descritto da uno dei giuristi coinvolti come «uno dei migliori al mondo» (65), poiché dimostrava come l'efficienza del sistema possa essere migliorata e, al tempo stesso, riconciliata con forti tutele per l'imputato (66). Inoltre, a fronte di un intento diffuso di sgravare le corti penali, particolare attenzione fu prestata alle procedure semplificate italiane, le quali non richiedevano il contraddittorio (67), ed in particolare sull'istituto italiano del patteggiamento della pena su richiesta delle parti (68). Tuttavia, analogamente ad altri settori del diritto, non si può parlare di influenze dirette, ma piuttosto indirette del diritto italiano sulla normativa ungherese.

(63) Cfr. PUSZTAI, *Az új olasz büntetőeljárás törvény a hazai kodifikáció nézőpontjából, Magyar Jog*, 4, 1991, 236.

(64) In lingua originale «1998. évi XIX. törvény a Büntetőeljárásról», Legge sulla procedura penale n. 19 dell'anno 1998. No-

nostante la legge fu adottata nel 1998, entrò in vigore solo nel gennaio 2003. Bárd imputa ciò allo «stretto legame tra il diritto di procedura penale e le ideologie politiche», il che spiega la dissoluzione del consenso iniziale di fine anni Novanta nei confronti di tale legge. Così BÁRD, *The Development of Hungarian Criminal Procedure between 1985 and 2005*, in JAKAB-TAKÁCS-TATHAM (eds.), *The Transformation of the Hungarian Legal Order 1985-2005*, Kluwer Law International, Alphen aan den Rijn, 2007, 214 (traduzione a cura del traduttore).

(65) PUSZTAI, *op. cit.*, 236.

(66) *Ibid.*

(67) Le cinque procedure speciali a cui si fa riferimento sono il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudizio direttissimo, il giudizio immediato e il procedimento per decreto. Si v. NAGY, *Összehasonlító Büntető-eljárás-jog különös tekintettel a külön eljárásokra [Procedura penale comparata con particolare attenzione alle procedure speciali]*, in *Sectio Juridica et Politica*, Miskolc, XVII/2, 2009, 429 ss.

(68) Cfr. KERTÉSZ-PUSZTAI, *Quo vadis büntetőeljárás? [Quo Vadis Procedura Penale?]*, *Jogtudományi közlöny*, XLVII, n. 3-4, 172, 1992, 174; FARKAS, *Konzenzuális elemek a büntetőeljárásban [Elementi Consensuali nella Procedura Penale]*, in *Magyar Jog*, 1992, XXXIX, n. 8, 512. Farkas ritenne importante aggiungere una breve sintesi sull'istituto italiano di patteggiamento nella sua recensione del libro di Thomas Weigend, *Absprachen in ausländischen Strafverfahren*.

## 12. (Segue). Diritto costituzionale tra diritto amministrativo e diritti umani.

Il punto di partenza ufficiale dello sviluppo del diritto costituzionale post-socialista in Ungheria è da rintracciare nella riforma costituzionale del 1989, la quale «instaurò concretamente una nuova costituzione attraverso modifiche radicali di quella precedente [socialista]» (69) e nell'istituzione della Corte Costituzionale ungherese risalente allo stesso anno. Il periodo immediatamente successivo a tali avvenimenti fu incentrato sulla costruzione di solide basi democratiche e caratterizzato dall'attivismo della Corte Costituzionale, la quale si dovette confrontare con una moltitudine di nuove problematiche e sfide di svariata natura. Una tra queste fu il tentativo da parte della Corte stessa di permettere il ricorso in Corte Costituzionale per sentenze delle corti ordinarie. A tal scopo, la Corte fece riferimento alla dottrina italiana del “diritto vivente” e concluse che, in presenza di un'interpretazione inconstituzionale di una legge, la Corte Costituzionale debba dichiararne l'incostituzionalità (70). Dopo l'approvazione della nuova Costituzione nel 2011 (71) e i relativi emendamenti, risulta arduo riconoscere se la suddetta dottrina sia rimasta rilevante, in particolare data l'introduzione di forti limitazioni ai poteri della Corte Costituzionale ed alla forza giuridica dei suoi precedenti (72). Un dato significativo è rappresentato dal fatto che, di recente, un editore ungherese ha reputato importante pubblicare un libro interamente dedicato al diritto costituzionale italiano (73). La stima nei confronti dei costituzionalisti italiani è altresì riscontrabile in alcune recensioni di manuali (74). Nell'Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, pub-

blicato nel 2012 (75) e co-edito dal costituzionalista di fama internazionale András Sajó, è stato reso omaggio al volume di Giuseppe de Vergottini del 1981 “Diritto costituzionale comparato”, uno dei primissimi testi a trattare di diritto costituzionale comparato nella storia della disciplina (76). Tale opera, secondo i redattori, seppe riconoscere che «problemi costituzionali sempre più spesso trovano risposta negli strumenti di risoluzione delle controversie dettati dallo stato di diritto» (77).

In Ungheria, analogamente ai Paest post-socialisti della regione, il ruolo delle corti nel sistema di controlli ed equilibri tra i poteri ha rappresentato una delle maggiori problematiche nel post-1990. Sarebbe erroneo affermare che furono infine trovate soluzioni unanimemente accettate da tutti i principali attori politici; il periodo a cavallo tra i due secoli fu piuttosto caratterizzato dal susseguirsi di cambiamenti e sperimentazioni. In particolare, il dibattito si accese in occasione delle misure radicali introdotte a seguito dell'ampia coalizione di centro-destra raggiunta dalla maggioranza nel 2010. Non c'è da meravigliarsi che ciò abbia accresciuto l'interesse per soluzioni straniere in ambito costituzionale. In una raccolta di saggi dedicata a tale argomento e curata da Attila Bárdó (78), si trovano ad esempio numerosi riferimenti al libro di Carlo Guarnieri e Patrizia Pederzoli “*The Power of Judges [Il Potere dei Giudici]*” (79). L'assegnazione automatica del giudice alla causa (80), l'indennizzo per equa riparazione dei danni da eccessiva durata del processo (81) e la buona argomentazione delle motivazioni della sentenza (82) furono elencati come esempi positivi da cogliere dal modello italiano. All'interno della riforma generale del sistema giudiziario del 1997, il compito di amministrare le corti fu trasferito dal Ministero di Giustizia al Consiglio Nazionale della Giustizia (83) e l'Italia venne indicata come modello di riferimento tra i sistemi di autogoverno giudiziario dell'Europa meridionale, da cui poter imparare come ottenere ottimi risultati ed evitare conseguenze negative (84).

Va aggiunto che sviluppi promettenti nell'ambito del diritto costituzionale sono stati riscontrati nel periodo successivo al 2014, dopo la stesura della prima versione di questo articolo. Il progetto congiunto facente capo ad un gruppo di rinomati esperti costituzionalisti ungheresi ed italiani coordinati dal Prof. Giuseppe Franco Ferrari dell'Università Bocconi e da Péter Paczolay, giudice presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in carica dall'1-2-2017, ha acquisito notevole rilevanza (85). A titolo esemplificativo, si cita altresì il gruppo di lavoro che ha tradotto il testo integrale della Costituzione Ungherese del 2011 in italiano (86) e nel 2016 ha organizzato una conferenza su questioni e sfide costituzionali in Ungheria ed Italia (*Constitutional Issues and Challenges*

in Hungary and Italy), con la partecipazione di un ampio numero di relatori italiani (87). In aggiunta, l'autore di questo articolo ha avuto il privilegio, in qualità di allora Direttore di Dipartimento, di inaugurare un'ulteriore conferenza, svoltasi nello stesso anno presso la Central European University (CEU) a Budapest. L'evento fu co-organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura di Budapest, l'Ambasciata d'Italia in Ungheria e la CEU, con l'essenziale contributo del Prof. Mathias Möschel (CEU) nel collegare e moderare gli interventi dei vari relatori. Tale conferenza fu occasione per discutere il libro "Italian Constitutional Justice in Global Context [La Giustizia Costituzionale Italiana nel Contesto Globale]" di Vittoria Barsotti, Paolo Carozza, Marta Cartabia e Andrea Simoncini (88).

Nuove pubblicazioni con riferimenti a fonti italiane continuano ad emergere, tra cui la monografia pubblicata nel 2017 da Béla Pokol, giudice presso la Corte Costituzionale ungherese, intitolata "A jurisztokratikus állam [Lo Stato Giuristocratico]" (89). Il termine coniato e scelto per la copertina evoca l'idea di un «sistema governativo in cui le corti costituzionali acquisiscono una posizione centrale, accostandosi al legislatore e al capo dello Stato» (90). Pokol cita nell'opera il contributo di Fiorino-Padovano e Sgarra del 2004 (91), ai fini di rafforzare la tesi secondo cui l'intensità del nesso tra i singoli giudici costituzionali e i partiti o determinate posizioni politiche può essere rilevata da un'osservazione di lungo periodo mirata a verificare la coerenza delle opinioni ed argomentazioni, concorrenti e divergenti, espresse nelle sentenze. Più precisamente, «si presume che l'assenza di coerenza tra questi sia ciò che meglio dimostra stretti legami a partiti politici» (92).

(69) Così JAKAB, *Chapter on Hungary*, in WOLFRUM-GROTE-FLANZ (eds.), *Constitutions of the Countries of the World*, Oxford, 2008, 8 (traduzione a cura dell'autore).

(70) C. Cost., n. 57/1991 (XI.8) AB, ABH 1991, 236, 239. Cfr. *ibidem*, 27 con riferimento a RUGGERI-SPADARO, *Lineamenti di Giustizia Costituzionale*, Torino, 2004, 134.

(71) La cui denominazione ufficiale è Legge Fondamentale dell'Ungheria (Magyarország Alaptörvénye), entrata in vigore l'1-1-2012. La versione inglese è consultabile all'indirizzo: <http://www.kormany.hu/download/e/2a/d0000/THE%20FUNDAMENTAL%20LAW%20OF%20HUNGARY.pdf>.

(72) Per il posizionamento delle sentenze della Corte Costituzionale nella gerarchia delle fonti giuridiche prima dell'adozione della Legge Fondamentale del 2011 (ossia la nuova Costituzione), si veda JAKAB, *op. cit.*, 14.

(73) Cfr. EGRESI, *Az olasz alkotmány. Alkotmánytörténet, alkotmányelmélet, alkotmányos rendelkezések [La Costituzione Italiana. Storia, Teoria Costituzionale e Disposizioni Costituzionali]*, Budapest, 2013.

(74) Si veda la recensione di JAKAB del testo di Groppi-Ponthorean, *The Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges*, in *Állam és Jogtudomány*, LIV, n. 1-2, 2013, 169-172.

(75) ROSENFELD-SAJÓ (eds.), *The Oxford Handbook Of Comparative Constitutional Law*, Oxford, 2012.

(76) DE VERGOTTINI, *Diritto Costituzionale Comparato*, Padova, 2007.

(77) *Ibidem*, 6.

(78) BADÓ (ed.), *Fair Trial And Judicial Independence*, Berlin, 2014.

(79) GUARNIERI-PEDERZOLI, *The Power of Judges. A Comparative Study of Courts and Democracy*, Oxford, 2002. Ulteriori contributi di Guarnieri sono citati nel testo di Badó, tra cui GUARNIERI, *Appointment and Career of Judges in Continental Europe: the Rise of Judicial Self-Government*, Bologna, 2004, 169-187.

(80) Cfr. BADÓ-SZARVAS, 'As Luck would have it'...: Fairness in the Distribution of Cases and Judicial Independence, in BADÓ, *op. cit.*, 59-77 di cui si riporta a p. 60: «nelle Corti altamente specializzate in Italia e Germania vige il principio di designazione automatica del giudice istruttore, a cui è riconosciuta una generale soddisfazione» (traduzione a cura del traduttore).

(81) BÓKA, 'To Delay Justice in Injustice': A Comparative Analysis of (Un)reasonable Delay, in BADÓ, *op. cit.*, 2014, 142 in cui viene spiegato come in Ungheria, generalmente, non vi è indennizzo per eccessiva durata del processo.

(82) BENCZE, *A Comparative Approach to the Evaluation of Evidence from a 'Fair Trial' Perspective*, in BADÓ, *op. cit.*, 2014, 170 in cui l'autore nota come, contrariamente all'Italia, in Ungheria la giustificazione puramente formale sia spesso sufficiente.

(83) Così BADÓ, *op. cit.*, V.

(84) Cfr. FLECK, *A Comparative Analysis of Judicial Power, Organisational Issues in Judicature and the Administration of Courts*, in BADÓ, *op. cit.*, 16.

(85) Peter Paczolay, originariamente professore presso l'Università di Szeged, fu il quinto Presidente della Corte Costituzionale Ungherese dal 4 luglio 2008 e il 25 febbraio 2015, per poi diventare Ambasciatore d'Ungheria in Italia fino alla sua nomina presso la Corte a Strasburgo.

(86) Di cui si ricordano i membri Elisa Bertolini, Katalin Kelemen, Mauro Mazza, Valentina Miscia, Edmondo Mostacci, Graziella Romeo, Antonello Tarzia, Arianna Vedaschi e Giuseppe Franco Ferrari in qualità di caporedattore. La traduzione pubblicata da Giappichelli nel 2012 è consultabile all'indirizzo: <http://www.giappichelli.it/la-nuova-legge-fondamentale-ungherese>, 3482861.

(87) La conferenza fu organizzata sotto gli auspici dell'Università Nazionale della Pubblica Amministrazione in data 2/3-12-2016. I seguenti relatori presentarono i propri contributi, in ordine di apparizione: Angelo di Gregorio, Nicola Lupo, Fortuna Musella, Lorenzo Cuocolo, Annarita Criscitiello, Ariana Vedaschi, Giacomo Delledonne, Valerio Lubello e Antonello Tarzia.

(88) Il libro è stato pubblicato da Oxford University Press nel dicembre 2015. Insieme agli autori, i seguenti giuristi contribuirono al successo della conferenza con presentazioni e relazioni, in ordine di apparizione: Marta Cartabia, Vittoria Barsotti, Andrea Simoncini, Isabelle Boucobza, Susanna Mancini, Giuseppe Martinico, Caterina Sganga e Mathias Möschel; questi ultimi due membri del Dipartimento ospitante presso la CEU.

(89) Così POKOL, *A jurisztokratikus állam*, Budapest, 2017 (traduzione a cura dell'autore).

(90) Così POKOL, *op. cit.*, 12 (traduzione a cura dell'autore).

(91) FIORINO-PADOVANO-SGARRA, *The Determinants of judicial independence: Evidence from the Italian Constitutional Court (1956-2002)*, *Journal of Institutional and Theoretical Economics/Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*, vol. 163, n. 4, 2007, 683-705, consultabile all'indirizzo: <http://host.uniroma3.it/docenti/padovano/judicial8.pdf>.

(92) Così POKOL, *op. cit.*, 90 (traduzione a cura dell'autore).

### 13. (Segue). Diritti umani.

Tra i principali sviluppi avvenuti in Europa dopo la pubblicazione della versione in lingua inglese di questo articolo vi è la crisi migratoria tutt'ora in corso.

Tale crisi ha portato al lancio di un progetto di collaborazione della durata di due anni (2016-2018) coordinata da Balázs Majtényi e Gianfranco Tamburelli sotto gli auspici dell'Istituto Ungherese di Studi Giuridici (parte dell'Accademia Ungherese delle Scienze) e dell'Istituto Italiano di Studi Giuridici Internazionali (ISGI-CNR) intitolato “*Diritti Umani dei Richiedenti Asilo in Italia e Ungheria. Impatto del Diritto Internazionale e del Diritto Comunitario sui Ricorsi Interni*” (93).

(93) Consultabile all'indirizzo: [http://www.isgi.cnr.it/?page\\_id=3295](http://www.isgi.cnr.it/?page_id=3295).

#### 14. (Segue). *Diritto amministrativo.*

Il diritto italiano è stato fonte di ispirazione anche nell'ambito del diritto amministrativo. A titolo di esempio, András Sajó, nel suo articolo dedicato alle autorità amministrative indipendenti, mette in luce alcune peculiarità dell'ordinamento italiano. In primo luogo, egli guarda alla soluzione italiana sui generis, secondo la quale, sebbene non esistano agenzie amministrative indipendenti distinte, i poteri di alcune autorità sono esercitati in “piena autonomia”, come è il caso dell'Autorità Garante (94). In secondo luogo, l'autore guarda all'Italia come modello di sistema in cui vi è una profonda importanza costituzionale degli «organismi di vigilanza che forniscono informazioni autorevoli ai fini del controllo di legittimità, non solo degli organi amministrativi, bensì anche del governo in generale» (95). In terzo luogo, l'Italia è descritta come leader per aver associato il lavoro di tali autorità al controllo giudiziario amministrativo con una legge del 2000 (96). L'articolo in questione presenta una citazione di Giandomenico Majone (97) come incipit e lista generosi riferimenti a Sabino Cassese, Claudio Franchini (98) e Michela Manetti (99).

(94) Cfr. SAJÓ, *Independent Regulatory Authorities as Constitutional Actors. A Comparative Perspective*, *Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae*, XLVIII, 2007, 5-51.

(95) *Ibidem*, 7.

(96) *Ibidem*, 29.

(97) Tra i saggi di Majone va citato in primis MAJONE, *Regulating Europe*, Londra, 1996 pubblicato all'interno della raccolta intitolata *The Rise of Statutory Regulation in Europe*.

(98) CASSESE-FRANCHINI (a cura di), *I Garantii Delle Regole*, Bologna, 1996.

(99) MANETTI, *Poteri Neutrali e Costituzione*, Milano, 1994.

15. (Segue). *Diritto comparato con particolare riguardo al diritto privato sostanziale e alla procedura civile.* A partire dagli anni Sessanta, il movimento comparatista prese rapidamente piede in Ungheria. Il voltafaccia del socialismo nel Paese diede il via libera all'impegno internazionale degli accademici ungheresi e favorì il crescente interesse e reali possibilità di

accesso a contributi di diritto comparato occidentali. Non deve pertanto sorprendere vedere i nomi di comparatisti italiani di fama internazionale, quali Gino Gorla e Rodolfo Sacco (100), menzionati in fonti di epoca socialista. Nel periodo successivo al 1990, l'Ungheria si contraddistinse entrando a far parte della comunità di ordinamenti europei democratici e di mercato e coronando questo passaggio con l'adesione all'Unione Europea in data 1-5-2004, avvenimento che aprì nuovi orizzonti ai cittadini ungheresi. L'elemento che maggiormente caratterizzò tale periodo fu un netto cambiamento di prospettiva. Il desiderio di ricongiungersi all'Europa, porsi al suo stesso livello e confrontarsi con ricercatori occidentali della propria generazione furono indubbiamente fattori trainanti, che diressero l'attenzione dei giuristi ungheresi al progetto di Common Core of European Private Law (101), e quindi a Mauro Bussani (102) ed Ugo Mattei (103).

Inoltre, negli ultimi anni, riferimenti ai seguenti autori e relativi contributi comparvero con particolare enfasi nelle pubblicazioni ungheresi. Natalino Irti è menzionato in quanto ideatore della nozione di “decodificazione” (104) come tendenza caratterizzante l'Europa del ventesimo secolo. Il nome di Antonio Gambaro si distingue in merito al ruolo sempre più cruciale dell'istituto del trust, proprio del common law (105). A proposito del dibattito europeo, anch'esso proprio del ventesimo secolo, su atto giuridico e negozio giuridico, tra gli autori più citati troviamo Scialoja (106), Betti (107) e Ferri (108). Alberto Trabucchi, d'altro canto, è menzionato per la sua originale interpretazione del concetto di “causa”, che tiene conto delle funzioni socio-economiche di un dato contratto (109). È interessante notare come la letteratura relativa agli atti giuridici nulli sia inusualmente ricca di riferimenti italiani, tra i quali di Paola, Zingali (110), Talamanca (111) e di Marzio (112). Pasquale Voci e Antonio Guarino sono citati specificamente in relazione alla nullità e alla differenziazione tra i concetti di anormalità ed inefficacia (113). Il contributo di Guido Alpa è altrettanto noto, sebbene non necessariamente legato ad un argomento specifico (114). Al contrario, di Andrea Torrente sono rinomati gli studi sui contratti simulati (115). Particolare attenzione è stata dedicata all'istituto di leasing enormis sotto i profili di diritto italiano, oltre che quelli propri degli ordinamenti austriaco, francese, tedesco e svizzero (116).

Per quanto riguarda il diritto commerciale, in uno dei principali trattati che precedettero la Seconda Guerra Mondiale, “Diritto Commerciale e delle Cambiali Ungherese” di Ödön Kuncz (117), si trovano rari riferimenti a fonti italiane, a fronte di una netta dominanza dell'autorità di lingua tedesca, principalmente dalla Germania e successivamente da Austria



e Svizzera. In epoca contemporanea meritano attenzione i contributi di Vito Piergiovanni e Maura Fortunati sull'evoluzione del diritto commerciale, ed, in particolare, sulla genesi del termine *lex mercatoria* (118). Umberto Santarelli rappresenta un punto di riferimento in materia di abolizione del divieto di addebito degli interessi (119), così come Tullio Ascarelli per la sua percezione soggettiva del diritto commerciale, ossia quella di un diritto che dovrebbe essere applicato solo a mercanti (120).

Nell'ambito della procedura civile, i postulati di Mauro Cappelletti sulla parità di accesso alla giustizia trovano spazio nelle pubblicazioni ungheresi, principalmente grazie al fatto che egli, insieme alla scuola austriaca di procedura civile guidata da Franz Klein ed improntata ad un approccio sociale, rivestì un ruolo fondamentale nella modernizzazione della procedura civile a fine del ventesimo secolo (121). Grazie a loro, l'assunto secondo cui la funzione della procedura civile si espleta nell'assicurare che siano i valori intrinseci alle opinioni contrastanti, e non la forza economica o altro tipo di superiorità vantata da una delle parti, a determinare l'esito della controversia civile, è oggi generalmente accettato in Ungheria. Queste idee si concretizzarono nell'introduzione di forme di discriminazione positiva, ad esempio la possibilità di esenzione dal pagamento delle spese legali (122).

Ad oggi, le pubblicazioni prodotte all'interno del progetto di Common Core (123), guidato da Mauro Bussani e Ugo Mattei (124), insieme alla teoria dei formanti del diritto di Rodolfo Sacco, sono indubbiamente tra i contributi più citati nei testi accademici (125). Riferimenti a Sacco sono rintracciabili in merito a svariate tematiche, tra le quali i suoi studi relativi alla triade composta da armonizzazione, uniformizzazione ed unificazione del diritto, di cui solo la prima apre alla possibilità di differenze di regolamentazione tra ordinamenti (126). Si riscontrano riferimenti a contributi di Sacco in merito ai negozi giuridici (127), alla nullità (128) e invalidità (129). Tra questi, Csaba Varga ha accolto a pieno la posizione di Sacco secondo cui i codici godono di superiorità non in quanto fonti di diritto di rango superiore, bensì per la loro capacità di fornire risposte giuridiche appropriate a tutti i possibili quesiti giuridici, presenti e futuri (130). Già in una precedente pubblicazione di Varga, l'avvertimento di Sacco sui pericoli che si incorrono "mescolando interpretazione ed applicazione" del diritto è argomentata come molto convincente (131). Nell'articolo di Kelemen e Fekete, incluso nella raccolta di saggi pubblicati dall'Università di Potsdam in Germania in occasione del decimo anniversario dell'Istituto di Diritto Comparato della Facoltà di Giurisprudenza di Szeged (132), viene posta enfasi sulla tesi di Sacco sull'esistenza di

un "sustrato romanistico" (133) nei più occidentali tra i Paesi socialisti dell'Europa orientale, una sfumatura importante che non è stata colta da gran parte dei giuristi in Occidente. Altrettanto importante, secondo l'analisi di Kelemen e Fekete, è la constatazione che Gambaro e Sacco, in via del tutto originale, dedicarono un intero capitolo ai sistemi giuridici socialisti (134), il che rappresenta un approccio respinto dai più in quegli anni.

Occasionalmente anche l'attenzione rivolta da Gianmaria Ajani ai Paesi dell'Europa centrale ed orientale, espresso nelle sue numerose pubblicazioni, è oggetto di citazione (135).

Si rileva un vivo interesse nei contributi di giuristi internazionalmente riconosciuti nella disciplina dell'analisi economica del diritto, tra cui Guido Calabresi (136). In una raccolta di saggi selezionati in materia, tradotta in ungherese nell'ultimo decennio del socialismo (137), Calabresi non fu solo citato come uno dei fondatori della scuola statunitense di pensiero di law and economics, bensì i suoi insegnamenti relativi al risarcimento del danno furono accolti e considerati pilastri della disciplina (138). Il testo fu corredato dalla traduzione in ungherese del suo celebre articolo "*Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral*" apparso su *Harvard Law Review* nel 1972 (139).

(100) Cfr. EÖRSI, *Összehasonlító polgári jog [Diritto Civile Comparato]*, cit. Eörsi, riflettendo sui moderni processi di integrazione europea, enfatizzò la tesi di Gorla, secondo la quale l'integrazione economica presuppone se non un'unificazione del diritto, quantomeno una forma di "intesa" tra i vari sistemi giuridici. *Ibidem*, nota 743 a p. 346. Il riferimento specifico fu a GORLA, *Intérêts et Problèmes de la Comparaison entre le Droit Continental et la Common Law*, *Rev. int. dr. comp.*, 1963, vol.13, 5-18.

L'opinione di Sacco è incentrata sul mancato recepimento del diritto romano in Ungheria, con particolare riferimento al periodo illuminato di Re Mattia nel quindicesimo secolo, dovuto al fatto che «il diritto consuetudinario ungherese era uniforme», ossia non divergente nelle varie parti del regno. Eörsi esprime disaccordo sul punto e propone l'interpretazione secondo la quale il mancato recepimento sia piuttosto da attribuire agli sviluppi storici disastrosi, quali la sconfitta di Mohacs e la dominazione turca durata per centocinquanta anni. Così EÖRSI, *op. cit.*, 562. Egli citò SACCO, *Il Sustrato Romanistico del Diritto Civile dei Paesi Socialisti*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, Torino, 1971, 744-745. Si osserva a latere che Eörsi menziona anche l'idea di Schlesinger di "common core", al quale successivamente in combinazione alla teoria di Sacco dei formanti legali porterà alla nascita del progetto di Common Core of European Private Law. Si v. *ibidem*, 381.

(101) Cfr. il recente contributo di una giovane promessa del diritto comparato: FEKETE, *A modern jogösszehasonlítás paradigmái [Paradigmi di Diritto Comparato Moderno]*, Budapest, 2011, 150-151.

(102) Cfr. MENYHÁRD, *Eastern Tort Law*, in BUSSANI-WERRO (eds.), *European Private Law: A Handbook*, Monaco di Baviera, 2007, nota 100 a p. 372; MENYHÁRD, *Pure Economic Loss in the Hungarian Tort Law*, in: BUSSANI (ed.), *European Tort Law. Eastern and Western Perspectives*, Monaco di Baviera, 2007, note 22, 24, 25, 31, 32 e 35; PUSZTAHELYI, *Az európai szerződési jogi*

jegegségességük legújabb eredményei. Különös tekintettel a Comon Frame of Reference megalkotási folyamatára, in *Secio Juridica et Politica*, Miskolc, XXIV, 2006, 482-487; VARGA, *Jogrendszer, Jogi Gondolkodásmódok, az Európai Egységülés Perspektívájában*, Budapest, 2009, 100.

Circa il riferimento dell'autore a Bussani e Mattei, si v. MESSMANN-TAJTI, *The Case Law of CEE. Leasing, Piercing the Corporate Veil*, Bochum, 2007 che cita alla nota 2 a p. 16 BUSSANI-MATTEI (eds.), *The Common Core of European Private Law, Essays on the Project*, Alphen aan den Rijn, 2002 così come alla nota 34 a p. 31 BUSSANI, "Integrative" *Comparative Enterprises and the Inner Stratification of Legal Systems*, *Eur. Rev. of Priv. Law* 85, 2000. Si veda altresì MESSMANN-TAJTI (eds.), *The Case Law of CEE. Enforcement of Contracts*, Bochum, 2009 alla nota 11 a p. 19 con citazione di MATTEI-NICOLA, A "Social Dimension" of European Private Law? *The Call for Setting a Progressive Agenda*, *New Eng. L. Rev.* 41, 2006.

Bussani è menzionato in particolare in relazione alle sue pubblicazioni in tema di armonizzazione del diritto privato in Europa. Si v. VEREBICS, *Az európai magánjog fejlődésének fő irányai [Le Principali Direzioni dello Sviluppo del Diritto Private Europeo]*, Budapest, 2004, 44 riportato da TATTAY, *A szerződési jog európai harmonizációja és Magyarország [L'Armonizzazione del Diritto Europeo dei Contratti e l'Ungheria]*, in *Európai Tükör* (pubblicazione del Ministro degli Affari Esteri), XIII., n. 5, 2008, nota 92 a p. 44.

Citazioni di Bussani e Mattei emergono altresì da tesi dottorali. Si v. SOMSSICH, *Az európai közösségi jog fogalmainak nyelvi megjelenítése, különös tekintettel az európai magánjogra*, tesi dottorale, Dipartimento di Giurisprudenza Università ELTE, 2007, consultabile all'indirizzo: [http://www.ajk.elte.hu/file/AJKDI\\_SomssichReka\\_dis.pdf](http://www.ajk.elte.hu/file/AJKDI_SomssichReka_dis.pdf). In aggiunta ai riferimenti a BUSSANI-MATTEI, *Les fonds communs du droit privé européen, Revue internationale du droit comparé*, 29-48, 2000, Somssich dedica una sezione all'essenza del progetto di Common Core.

Ugo Mattei è citato, ad esempio, da MICZÁN, *Az elővásárlási jog jogi és közgazdasági elemzése [L'Analisi Legale ed Economica del Diritto di Primo Rifiuto]*, in *Iustum Aequum Salutare*, VIII. n. 3-4, 2012, note 7 e 8 a p. 114-115. Il fatto che l'Ungheria abbia introdotto nel suo ordinamento l'istituto legal del "trust" con il nuovo Codice Civile del 2013 ha riportato l'attenzione sull'articolo di MATTEI-HANSMANN, *The Functions of Trust Law: A Comparative Legal and Economic Analysis*, *N.Y.U. L. Rev.*, LXXIII, 1998, 434 ss. Si v. TAJTI, *Common Law Trusts in Hungary and other Continental European Civil Law Systems*, *John Marshall Law Rev.*, XLIX, n. 3, 2016, 709-726, nota 36.

(103) Cfr. VARGA, *op. cit.*, 86, 100 e 115.

(104) Riferimento a IRTI, *L'età della Decodificazione*, Milano, 1979 in *ibidem*, nota 42 a p. 54.

(105) Il testo citato è GAMBARO, «Proprietà in Diritto Comparato», in *Digesto/civ.*, Torino, 1997. Cfr. FÖLDI, *A dologi jog történetéből [Frammenti di Storia del Diritto di Proprietà]*, in: FÖLDI, *op. cit.*, 419. La vera funzione della citazione rimane tuttavia ignota all'autore di questo articolo, in quanto usata per indicare meramente che l'istituto del "trust" è stato studiato in svariati contesti e settori giuridici. Gambaro e Sacco sono citati altresì in FEKETE, *Le Droit de l'Occident et d'Ailleurs*, Parigi, 2011 e nella recensione del libro di VARANO-BARSOTTI, *La Tradizione Giuridica Occidentale*, cit., nota 7 a p. 263.

(106) Riferimento a SCIALOJA, *Negozi Giuridici*, Roma, 1933 da parte di SIKLÓSI, *A jogügylet és a szerződés fogalomtörténeti kérdései [L'Atto Giuridico e la Storia del Diritto Contrattuale]*, in: FÖLDI, *op. cit.*, 425.

(107) Riferimento a BETTI, *Teoria Generale del Negozio Giuridico*, Torino, 1960 in *idem*.

(108) Riferimento a FERRI, «Negozio Giuridico», in *Digesto/civ.*, Torino, 1995 in *idem*.

(109) Riferimento a TRABUCCHI, *Istituzioni di Diritto Civile*, Padova, 2001 in *ibidem*, 441.

(110) Riferimento a DI PAOLA, *Ricerche Esecutive in Tema di Inesistenza e Nullità*, in *Studi in onore di G. Zingali*, Milano, 1965 da parte di SIKLÓSI, *A jogügylet érvénytelenség dogmatörténetéből [Sulla Storia Dogmatica della Nullità]* in FÖLDI, *op. cit.*, 448.

(111) Riferimento a TALAMANCA, *Inesistenza, Nullità ed Inefficacia dei Negozi Giuridici nell'Esperienza Romana*, *BIDR*, 2005 in *idem* alla nota 2.

(112) Riferimento a DI MARZIO, *La Nullità del Contratto*, Padova, 2008 in *ibidem*, 458 alla nota 23.

(113) Riferimento a VOCI, *Istituzioni di Diritto Romano*, Milano, 1954 e a GUARINO, *Diritto Privato Romano*, Napoli, 2001 in *idem* alle note 47 e 48.

(114) Cfr. VARGA, *op. cit.*, 98 ed altresì la tesi dottorale di IMRE MÁTYÁS, *Az európai szerződésjog egységessége a közösségi jogban és [sic] a Magyar rekodifikáció tükrében*, tesi dottorale, Dipartimento di Giurisprudenza Università di Miskolc, 2005, nota 193 a p. 48, consultabile all'indirizzo: [http://phd.lib.uni-miskolc.hu/JaDoX\\_Portlets/documents/document\\_5703\\_section\\_1082.pdf](http://phd.lib.uni-miskolc.hu/JaDoX_Portlets/documents/document_5703_section_1082.pdf).

(115) Cfr. GELLÉN, *op. cit.*, tesi dottorale pubblicata dalla Fondazione Elemér Pólay, Szeged, 2008 in cui si trovano riferimenti a TORRENTE, *Manuale di Diritto Privato*, Milano, 1960.

(116) NAGY, *A szerződéses szinallagma védelme, különös tekintettel a felén túli sérelemre*, *JogOK*, 2005, n. 1, 32-49.

(117) Così KUNZ, *A Magyar kereskedelmi- és váltójog*, Budapest, 1937 che elenca BOLAFFIO-VIVANTE, *Il Codice di Commercio Commentato*, Torino, 1927, MOSSA, *Saggio per il Nuovo Codice di Commercio*, Milano, 1928, ROCCO, *Lezioni di Diritto Commerciale*, Padova, 1928, e VIVANTE, *Istituzioni di Diritto Commerciale*, Milano, 1929. Kunz menziona altresì le recensioni degli *Annali della R. Università degli Studi Economici e Commerciali di Trieste* (dal 1928) e della *Rivista del Diritto Commerciale* (dal 1902).

(118) Riferimento a FORTUNATI, *The Fairs between "Lex Mercatoria" and "Ius Mercatorum"* e a PIERGIOVANNI, *Genoese Civil Rota and Mercantile Customary Law*, entrambi in PIERGIOVANNI (ed.), *From "Lex Mercatoria" to Commercial Law*, Berlin, 2005 da parte di FÖLDI, *A kereskedelmi jog kialakulása [L'evoluzione del Diritto Commerciale]*, in FÖLDI, *op. cit.*, 507 alla nota 35.

(119) Riferimento a SANTARELLI, *Ubi Societas Ibi Ius. Scritti di Storia del Diritto*, Torino, 2010 in *ibidem*, 516 alla nota 93.

(120) Riferimento ad ASCARELLI, *Corso di Diritto Commerciale*, Milano, 1962 (ripubblicato nel 2007) in *ibidem*, 535 alla nota 49.

(121) Cfr. KENGYEL, *Magyar polgári eljárásjog*, Budapest, 2010, 79; KENGYEL, *A Magyar polgári eljárásjog modellváltása [Il Cambiamento di Modello nel Diritto Processuale Civile Ungherese]*, in *A magyar jogrendszer átalakulása - 1985/1990-2005: Jog, rendszerváltás, EU csatlakozás [La Trasformazione del Sistema Giuridico Ungherese - 1985/1990 - 2005: Diritto, Cambio di Sistema e Adesione all'UE]*, a cura di Jakab-Takács, Budapest 2007, I, 700 alla nota 31; FLECK, *A politika és a jog veszedelmes viszonyáról*, in *ibidem*, II, 1079 alla nota 13; HALMAI-TÓTH, *Emberi Jogok [Diritti Umani]*, Budapest, 2003; KENDE-SZÜCS-JENEY, *Európai közjog és politika*, Budapest, 2007 così come VARGA, *op. cit.*

(122) Riferimento a CAPPELLETTI, *Access to Justice, Labels Zeitschrift*, 1976, n. 3-4, 669-717 in *idem*. Cfr. KENGYEL, *Illúzió és valóság*, *JURA*, 1996, III, n. 1-2, 17 ss., consultabile all'indirizzo: [http://jura.ajk.pte.hu/JURA\\_1996\\_1-2.pdf](http://jura.ajk.pte.hu/JURA_1996_1-2.pdf).

(123) La tesi secondo cui la c.d. Draft Common Frame of Reference affonda le proprie radici nel "diritto professorale (Professorenrecht)", sostenuta da ANTONIOLLI-FIORENTINI, *A Factual Assessment of the Draft Common Frame of Reference*, Berlino, 2011, 5 fu evidenziata da TAJTI, *Systemic and Topic Mapping of the Relationship of the Draft Common Frame of Reference and Arbitration*, Vilnius, 2013.

(124) Per contributi accademici facenti riferimenti a Bussani, oltre a quelli riportati nella nota 46 *supra*, si v. VARADY, *Note on Ideological Precepts as Formants of Private Law in Central-*

*Eastern European Countries*, 127-139 e TAJTI, *The Trento Project: The Way to Rediscover Each Other in Europe and Beyond*, 141-173, entrambi in: BUSSANI-MATTEI (eds.), *Opening up European Law. The Common Core Project towards Eastern and South Eastern Europe*, Berlino, 2007.

Riferimento a BUSSANI, *L'Intégration Juridique et le Droit des Sûretés Réelles*, *Revue de la Faculté de Droit de l'Université Libre de Bruxelles*, 4, 2011 in TAJTI, *Secured Transactions and Financial Contracts in Hungary on the Eve of Joining the European Union*, *J. East-Eur. L.*, 2002, n. 9, 296 alla nota 102. Cfr. TAJTI, *Central European Contribution to the American Debate on the Definition of 'Securities' or Why does the Definition of 'Security' Matter? The Fiasco of the Hungarian Real Estate Investment Cooperatives and Why Emerging Markets Should Be Equipped to 'Act' rather than 'React'*, in *Trans'l L. & Contemp. Probs.*, 2005, 193 alla nota 173 in cui si fa riferimento a BUSSANI-MATTEI (eds.), *The Common Core of European Private Law: Essays on the Project*, cit. La tesi di Bussani, secondo cui i tempi non sono maturi per accettare la DCFR in quanto questa non risponde ai bisogni delle élite professionali locali (v. BUSSANI, *The Driving Forces behind a European Civil Code*, Rijeka, 2002, 11) venne sostenuta da Tajti nella monografia TAJTI, *DCFR v. Arbitration*, 2013, 31. (125) Cfr. RÉKA, *Az európai közösségi jog fogalmának nyelvi megjelenése, különös tekintettel az európai magánjogra*, Budapest, 2007, 6 alle note 3 e 5, consultabile (in lingua ungherese) all'indirizzo: <http://ajkold.elte.hu/doktoriiskola>. Cfr. la tesi di DELI, *A generális klauzulák dogmatikai, történelmi és összehasonlító elemzése, különös tekintettel a jérkölcsebe ütköző szerződések tilalmára*, Università Cattolica Péter Pázmány, 2009 consultabile all'indirizzo: <https://jak.ppke.hu/uploads/articles/12332/file/Deli%20Gergely%20tezisek.pdf>. La tesi di Deli si allontana dalla teoria dei formanti di Sacco ai fini della sua analisi comparata delle clausole generali (si v. p. 11, note 6 e 7 a p. 6).

(126) Cfr. FÖLDI, *op. cit.*, 55.

(127) Riferimento a SACCO, «Negozio Giuridico (Circolazione del Modello)», in *Digesto/civ.*, Torino, 1995 in *ibidem*, 424.

(128) Riferimento a SACCO, *Modèles Français et Modèles Allemands dans le Droit Civil Italien*, *Revue internationale de droit comparé*, 28, 1976, da parte di IVÁN SIKLÓSI, *op. cit.*, 458 alla nota 23.

(129) Riferimento a SACCO, «Nullità e Annullabilità», in *Digesto/civ.*, Torino, 1995 in *ibidem*, 469 alla nota 50.

(130) Cfr. VARGA, *Kodifikáció az ezredfordulón túl [Codificazione nel Nuovo Millennio]*, *JURA*, Pécs, VIII, n. 1, 2002, 91-101, note 4 e 7. Varga cita SACCO, *Codificare: Modo Superato di Legiferare?*, *RDC*, XXIX, 1983, 117.

(131) Cfr. VARGA, *Kelsen's Theory of Law. Application*, *Acta Juridica Hungarica*, XXXVI, n. 1-2, 1994, nota 54 a p. 17 con riferimento a SACCO, *Il Concetto di Interpretazione nel Diritto*, Torino, 1947.

(132) Cfr. KELEMEN-FEKETE, *How Should the Legal Systems of Eastern Europe be Classified Today?*, in BADÓ *et al.* (eds.), *Acta Juridica Universitatis Ptsdamiensis*, International Conference for the 10<sup>th</sup> Anniversary of the Institute of Comparative Law of the University of Szeged, 2014, 197-224, consultabile all'indirizzo: <https://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/frontdoor/deliver/index/docId/7011/file/aiup01.pdf>.

(133) Cfr. KELEMEN-FEKETE, *op. cit.*, nota 31 a p. 204 con riferimento a SACCO, *Il Sustrato Romanistico del Diritto Civile dei Paesi Socialisti*, *RDC*, 1969, 115.

(134) Cfr. KELEMEN-FEKETE, *op. cit.*, note 21-24 a p. 202 con riferimenti a GAMBARO-SACCO, *Sistemi Giuridici Comparati*, Torino, edizioni del 1996, 2002 e 2008. In particolare, si fa riferimento alle tre sottocategorie di sistemi socialisti dell'Europa Orientale, ossia in primo luogo a quelli che sono sempre europei (ad esempio, il sistema giuridico ceco), in secondo luogo quelli che hanno importato il diritto europeo senza tuttavia sviluppare una tradizione legale equiparabile, ed infine i sistemi giuridici non-europei (ad esempio, le repubbliche dell'Unione Sovietica).

(135) Cfr. KELEMEN-FEKETE, *op. cit.* con citazione di AJANI, *Il Modello Post-Socialista*, Torino, 2008 e, dello stesso autore, *Diritto dell'Europa Orientale*, Torino, 1996. Kelemen e Fekete diedero rilevanza alla categorizzazione della regione operata da Ajani in giurisdizioni occidentali e repubbliche dell'Unione Sovietica.

(136) Si v. il contributo di Akos Szalai sugli effetti deterrenti della responsabilità civile (tort law) in SZALAI, *A deliktuális felelősség preventív hatása és a bizonyítási teher megfordítása*, in *Állam és Jogtudomány*, LIV, n. 1-2, 2013, nota 17 a p. 152.

(137) HARMATHY-SAJÓ (a cura di), *A Jog Gazdasági Elemzése*, Budapest, 1984. Tale pubblicazione fu una vera impresa pionieristica a metà anni Ottanta, ancora in pieno socialismo, che rappresentò l'intento di rendere gli sviluppi dottrinali occidentali disponibili alla comunità giuridica ungherese. Il libro fu parte di una serie dedicata all'analisi delle connessioni tra diritto ed economia redatta da Tamás Sárközy.

(138) SAJÓ, *Közgazdasági vizsgálódások a jogról*, in HARMATHY-SAJÓ, *op. cit.*, 7 e 22.

(139) La versione originale dell'articolo in lingua inglese è intitolata CALABRESI-MELAMED, *Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral*, *Harvard Law Review*, 1972, 1089-1128. La traduzione ungherese si trova nella raccolta di saggi edita da HARMATHY-SAJÓ, *op. cit.*, 1984, 272-313.

## 16. (Segue). *Conflitti di leggi.*

Non solo nell'ambito del diritto comparato autori italiani hanno lasciato un'impronta durevole. Nel caso delle norme sul conflitto di leggi, a direzionare l'attenzione sull'Italia sono stati concreti interessi politici ed economici. Un esempio calzante, tra i più noti, è rappresentato da Pasquale Stanislao Mancini, che sviluppò la sua corrente teorica "nazionale" basata sulla *lex patriae* come principale fattore di connessione per la risoluzione del conflitto tra leggi (140). Nonostante la figura di Mancini abbia raggiunto le pagine dei quotidiani del diciannovesimo secolo, oggi è ricordato unicamente per il suo contributo al diritto internazionale privato.

(140) La teoria di Mancini nacque dalle realtà italiane del diciannovesimo secolo: secondo la sua tesi, la "nazionalità" piuttosto che lo "Stato" avrebbe dovuto essere la base del diritto internazionale. Ciò fu in grande sintonia con l'Italia pre-unificata, con molti Italiani residenti sotto sovrani diversi. Per riprodurre al meglio cosa gli ungheresi pensano di Mancini, è necessario citare Mádl e Vékás: «Un giurista e politico che si distinse nella lotta per l'Unità di Italia, creò una scuola di diritto privato internazionale argomentando (per la prima volta nel 1851) che il diritto pubblico internazionale va fondato sulle nazioni (e non necessariamente sugli Stati), accordando ad ogni nazione il diritto all'indipendenza. A sua volta, la condizione di nazione è, a parer suo, il principale elemento determinante degli individui (...). Secondo la sua tesi principale, la prova del diritto delle persone deve essere la nazionalità e non il domicilio». Così MÁDL-VÉKÁS, *The Law of Conflicts and of International Economic Relations*, Budapest, 1998, 41 (traduzione a cura del traduttore).

## 17. (Segue). *Diritto pubblico internazionale e protezione delle minoranze etniche.*

Nel diritto pubblico internazionale, gli insegnamenti di Roberto Ago sui pareri consultivi vincolanti, ossia volontariamente resi obbligatori dalle parti, ottenne-

ro ampio riconoscimento (141). Anche i suoi scritti relativi alle norme sulla responsabilità dello Stato, sul risarcimento (142) e sul diritto di difesa dello Stato stesso sono noti e citati (143). Di Dionisio Anzilotti sono invece riportate le posizioni espresse sui poteri quasi-legislativi dei giudici (144) e sulla necessità di optare, nel giudizio di contenziosi internazionali, per interpretazioni restrittive di termini che porterebbero altrimenti a significati assai diversi nelle varie lingue (145).

Per motivi prettamente pragmatici gli ungheresi guardano al diritto e alla dottrina italiani relativi alla tutela delle minoranze; le ragioni sono riconducibili al numero significativo di minoranze ungheresi nei Paesi confinanti. Per assicurare loro la tutela dei diritti, si tende ad adottare le migliori pratiche in atto nella parte occidentale dell'Unione Europea, considerandole una formula da applicare indistintamente in tutta la regione. Questa prassi vede coinvolte non solo le Isole Åland in Finlandia, ma anche il Sud Tirolo, da cui provengono interessanti soluzioni giuridiche italiane e rispettiva dottrina. A tal riguardo, l'accordo De Gasperi-Gruber viene spesso citato, in particolare in merito al consenso dei due Paesi a risolvere le controversie riguardanti le obbligazioni dello Stato Italiano verso i Comuni di lingua tedesca davanti a un tribunale internazionale (146). Ancora una volta, essendo la lingua tedesca più diffusa e letta rispetto a quella italiana, i riferimenti alle pubblicazioni tedesche sul tema sono decisamente prevalenti. Tra le fonti italiane, Francesco Capotorti (147) e Sergio Bartole sembrano essere riconosciuti come i principati esperti nel merito; la definizione di minoranze nazionali o etniche elaborata da Capotorti fu di fatto un riferimento fondamentale per la legislazione in materia dopo il 1990 (148).

Anche il nome di Bartole si è diffuso in ambienti politici di ampia portata grazie al suo impegno all'interno della Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto, la cosiddetta Commissione di Venezia, istituita dal Consiglio d'Europa, e, di conseguenza, così i suoi contributi in materia di diritto all'utilizzo di lingue minoritarie in Slovacchia (dove gli ungheresi rappresentano la principale minoranza etnica) (149).

(141) Cfr. LAMM, *A Nemzetközi Bíróság tanácsadó véleményezési gyakorlatának fejlődése*, in KOVÁCS (ed.), *International Law. A Quiet Strength: Miscellanea in memoriam Hercegh Geza*, Budapest, 2011, 193 con riferimenti ad AGO, 'Binding' advisory opinions of the International Court of Justice, *American Journal of International Law*, 439, 1991. Cfr. LAMM, *Adalékok a Rule of Law érvényesüléséről a nemzetközi jogban*, in *Jog-Állam-Politika*, I, 2009, nota 66 a p. 15, consultabile all'indirizzo: <http://jap-sze.hu/downloadmanager/details/id/2772/m/3946>.

(142) Cfr. la monografia di SZABÓ, *A jóvátételi cikkek kodifikációja az ENSZ Nemzetközi Jogi Bizottságában*, Budapest, 2003, 175 ss.

(143) Eszter Szabó cita la critica risoluta di Ago, secondo il quale «autori [che] rimangono ancorati alle nozioni e ai termini (...) tratti da una porzione di pratiche dello Stato relativamente antiquate, con cui essi godono maggiore familiarità» si relazionano alla concezione antica di autodifesa espressa nell'addendum al report sulla responsabilità dello Stato, Documento A/CN.4/318/Add.5-7, 1979, par. 113. Si v. *European Integration Studies*, pubblicazione a cura dell'Università di Miskolc, III, n. 1, 2004, 78.

(144) *Ibidem*, 13.

(145) Riferimento ad ANZILOTTI, *Cours de Droit International*, 107 da parte di KOVÁCS nel suo saggio inviato all'Accademia Ungherese delle Scienze per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca presso l'Accademia Delle Scienze Ungherese nel 2009 intitolato *A nemzetközi jog fejlesztésének lehetőségei és korlátai a nemzetközi bíróságok gyakorlatában [Le Possibilità e Limiti dello Sviluppo del Diritto Internazionale nella Pratica delle Corti Internazionali]*, 138.

(146) Cfr. KOVÁCS, *Nemzetközi jog és kisebbségvédelem [Il Diritto Internazionale e la Tutela delle Minoranze]*, Budapest, 1996, 20.

(147) Cfr. KARDOS, *A Kultúrához való jog védelme a nemzetközi jogban [La Protezione dei Diritti Culturali nel Diritto Internazionale]*, *Fundamentum*, 29, 2002 che cita due articoli di CAPOTORTI, *The Protection of Minorities under Multilateral Agreements on Human Rights, Italian Year Book of International Law*, 2, 1976 e *Study on the Rights of Persons Belonging to Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, UN Study Series*, n. 5, 1991, 588. Cfr. RUDOLF JOÓ, *A Capotorti jelentés [Il Report Capotorti]*, in *Külföldi Szelme*, 1978/1.

(148) Cfr. KOVÁCS, *op. cit.*, nota 5(d) a p. 48 con riferimento alla Legge n. LXXVII del 1993 sui diritti delle minoranze nazionali ed etniche in Ungheria (A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény).

(149) Cfr. la traduzione in lingua ungherese della Posizione della Commissione Venezia del 2010 sulla Legge slovacca del 2009 sulla lingua nazionale è consultabile all'indirizzo: <http://www.prominoritate.hu/folyoiratok/2011/ProMino11-1-09-Lelet.pdf>.

## 18. (Segue). *Diritto del lavoro.*

Nella storia ungherese dal 1861 ad oggi, due periodi storici distinti vedono il diritto del lavoro protagonista degli sviluppi politici e giuridici. Il primo non rappresenta un esempio encomiabile e copre gli anni dell'avvento fascista, precedenti il secondo conflitto mondiale. Il secondo è il periodo socialista, che perdura fino a metà degli anni Ottanta e si distingue per la supremazia di autori sovietici, rendendo pertanto la ricerca di fonti italiane poco proficua. È interessante notare come l'impatto dei giuslavoristi italiani sui colleghi ungheresi rimase minimo anche dopo la caduta del socialismo.

## 19. (Segue). *Diritto della concorrenza.*

A causa degli stretti legami tra economia e diritto nell'ambito del diritto della concorrenza, è doveroso riconoscere l'influenza dell'opera di Massimo Motta "Competition Policy", citata frequentemente (150) e tradotta in lingua ungherese dal Centro per il Diritto della Concorrenza dell'Autorità Garante della Concorrenza in Ungheria, un gesto di chiaro riconoscimento dell'importanza del contributo (151).

(150) Cfr. NAGY, *Kartelljogi kézikönyv*, Budapest, 2008, 768; URBÁN, *Versenyszabályok alkalmazása a postai ágazatban*

[L'applicazione del Diritto alla Concorrenza nel Settore dei Servizi Postal], in *Iustum Aequum Salutare*, III, nota 2 a p. 231; VÁCZI, *Magatartási jellegű fúziós feltételek és kötelezettségek a GVH közelmúltbeli gyakorlatában* [Condizioni ed Obblighi della Fusione d'Azienda nelle Recenti Decisioni dell'Autorità Garante della Concorrenza], in *Versenytikör*, VIII, n. 1, 2012, 35 (pubblicato dall'Autorità), nota 10 a p. 37.

(151) Il titolo dell'opera in lingua ungherese recita *Versenypolitika. Elmélet és gyakorlat*, Budapest, 2007. La recensione, in lingua ungherese, è a cura di Kis, in *Közgazdasági Szemle*, LVI, 2009, 187-194, consultabile all'indirizzo: <http://epa.oszk.hu/00000/00017/00156/pdf/06.pdf>.

**20.** (Segue). *Diritto bancario e dei mercati finanziari*. La crisi finanziaria del 2008 e le sue ramificazioni in Europa, così come la crisi del debito sovrano, hanno portato numerosi temi all'attenzione dell'opinione pubblica. Non sorprende trovare occasionali riferimenti a fonti italiane a riguardo, talvolta provenienti dalla penna di autori esperti di discipline di sola intersezione con la scienza giuridica. Tra questi, il libro di Gianluca Mattarocci "*The Independence of Credit Rating Agencies. How Business Models and Regulators Interact*" pubblicato da Academic Press nel 2013 (152).

(152) Il libro venne citato in merito all'analisi su chi sono ad oggi i principali utilizzatori dei c.d. credit ratings, prendendo in considerazione il fatto che, mentre le banche, a causa dei requisiti di capitalizzazione, si avvalgono regolarmente di servizi di rating, le maggiori organizzazioni finanziarie si basano sui propri sistemi di valutazione del rischio, considerando pertanto i ratings una fonte aggiuntiva di informazione o termini di raffronto. Cfr. LENTNER, *A gazdasági válság hatása a globális, uniós és hazai szabályozási környezetre – különös tekintettel a felügyeleti elvekre*, in AUER et al., *A gazdasági világválság hatása egyes jogintézményekre Magyarországon és az Európai Unióban* [L'Impatto della Crisi Finanziaria Globale su Alcuni Istituti Giuridici in Ungheria e dell'Unione Europea], Budapest, 2016, 61.

**21.** (Segue). *Filosofia del diritto*.

È già stato citato e tuttavia merita ribadire il nome di Giorgio del Vecchio, filosofo italiano che ha lasciato un'impronta importante in Ungheria, come si constata dai numerosi riferimenti ed interpretazioni delle sue opere, parte delle quali risalgono all'epoca socialista (153) ed altre ai giorni d'oggi (154). Invero, due suoi contributi sono stati integralmente tradotti in lingua ungherese (155). Del Vecchio tratta di diritto da due prospettive distinte, ossia vestendo i panni del filosofo di diritto e quelli del comparatista, e la sua proposta di scienza del diritto universale comparato è stata presentata con enfasi in una recente pubblicazione ungherese di diritto comparato (156). In quanto celebre filosofo neo-kantiano, i suoi contributi sono particolarmente citati da teorici del diritto naturale (157).

(153) Cfr. PÉTERI, *Goals and Methods of Legal Comparison*, cit., 45-58.

(154) Cfr. PÉTERI, *Jogösszehasonlítás és jogelmélet* [Diritto Com-

parato e Teorie Giuridiche], in PÉTERI, *Jogösszehasonlítás, történeti, rendszertani és módszertani problémák* [Diritto Comparato, Problemi Storici, Sistematici e Metodologici], Budapest, 2010, 168-182; PÉTERI, *A jogalkalmazók felelősségéről* [Sulla Responsabilità degli Esecutori del Diritto], in *ibidem*, 220-228.

(155) Cfr. DEL VECCHIO, *Homo iuridicus és a jog mint életszabály elégtelensége* [L'Homo Juridicus e l'Insufficienza del Diritto come Regola della Vita], in *Jog és filozófia. Antológia a század első felének polgári jogelméleti irodalma köréből*, a cura di Varga, Budapest, 1981, 209-224; DEL VECCHIO, *A természetjogról* [Diritto Naturale], in *ibidem*, 225-228.

(156) Cfr. FEKETE, *A modern jogösszehasonlítás paradigmái*, cit., 68-70.

(157) Ad esempio, János Frivaldszky (Università Cattolica Péter Pázmány, Budapest) fa spesso riferimento a Del Vecchio nei suoi scritti. Si v. FRIVALDSZKY, *Természetjog – Eszmétörténet*, Budapest, 2001, 339 e 364; FRIVALDSZKY, *Klasszikus természetjog és jogfilozófia*, Budapest, 2007, 15, 373 e 391 con riferimenti a DEL VECCHIO, *La Giustizia*, Roma, 1956 e all'articolo citato *supra* *Homo iuridicus és a jog mint életszabály elégtelensége* tradotto in lingua ungherese in VARGA, *Jog és filozófia*, Budapest, 1981, 209-224.

**22.** (Segue). *L'influsso del diritto italiano attraverso il diritto comunitario*.

Per quanto riguarda il diritto dell'Unione Europea, oltre alla celebre sentenza *Francovich* e l'omonima regola estrapolata dalla causa (158), il trattato di Giannantonio Benacchio e Barbara Pasa (159) sul diritto privato dell'Unione Europea merita qui una menzione particolare, in quanto la rispettiva versione inglese, tradotta da Lesley Orme, fu pubblicata dalla Central European University Press di Budapest nel 2005. Una recensione positiva del libro è stata inoltre redatta da un autore ungherese (160). Si ricorda altresì che il manuale di Benacchio "Diritto privato dell'Unione Europea" fu tradotto e pubblicato in Ungheria in epoca persino anteriore (161).

È doveroso citare nello specifico due sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (C. Giust. UE), entrambe relative alla mobilità transfrontaliera delle imprese all'interno dell'Unione, ossia la sentenza *Cartesio* e la sentenza *VALE Építési Kft* (162). Si tratta di decisioni della Corte divenute alquanto note tra i giuristi di impresa, che hanno comportato questioni pregiudiziali sul trasferimento della sede dell'impresa dall'Italia all'Ungheria e viceversa. Sebbene la C. Giust. UE abbia tentato di abbattere le barriere del diritto societario che ostacolavano, nei casi in questione, le aziende rispettivamente italiane ed ungheresi nel trasferimento da uno Stato all'altro, la questione non è ancora stata risolta definitivamente.

(158) Seppur in secondo piano rispetto alla storica causa *Centros* della CGUE, Italia e Ungheria hanno una causa "in comune", la quale spesso è indicata come aggiornamento di *Centros*, la causa *Cartesio* C 210/06 con sentenza del 16 dicembre 2008. Secondo i fatti, una società in accomandita semplice costituita in Ungheria presentò domanda per trasferire la sua sede in Italia, continuando tuttavia ad operare in qualità di società soggetta alle leggi ungheresi. La domanda di registrazione del trasferimento di sede

fu respinta dal Tribunale ungherese incaricato al registro delle imprese, decisione che fu confermata dalla C. Giust. UE.

(159) BENACCHIO-PASA, *A Guide to European Private Law*, Budapest-New York, 2005.

(160) Cfr. SIKLÓSI, *A Guide to European Private Law, Annales*, Budapest, 2006.

(161) Cfr. FÖLDI-CSIZMAZIA, *Az Európai közösség magánjoga*, Budapest, 2003.

(162) Mentre la causa *Cartesio* riguardava il trasferimento di sede di una società ungherese in Italia (senza assoggettarla al diritto italiano), la causa *VALE* esaminò la conversione di una società italiana in una società ungherese. In entrambe le cause il problema centrale fu rappresentato dalle limitazioni imposte dalle leggi applicabili atte ad impedire la realizzazione dei piani dei soggetti privati coinvolti.

### 23. Richiami al diritto italiano orientati a scopi specifici: richiami a supporto di una tesi.

È necessario delineare un'ulteriore categoria di riferimenti a fonti italiane, che comprende i casi in cui tali richiami sono utilizzati non solo per illustrare, ma per supportare una tesi. Lajos Vékás, il quale capitanò il gruppo di esperti che per più di un decennio lavorarono al nuovo Codice Civile ungherese, garantendo un codice monistico (ossia inclusivo sia della normativa privata sia di quella commerciale), fece espresso riferimento al Codice Civile italiano, descrivendolo come una delle più importanti esperienze di codificazione del ventesimo secolo che vide l'inclusione del diritto commerciale, fino ad allora regolato in via separata (163). Ciononostante, il diritto italiano non venne preso specificatamente a modello. Come espresso dal documento di motivazioni generali al nuovo Codice, «nonostante non si sia scelto alcun ordinamento giuridico straniero in particolare, il Codice trae ispirazione da esperienze estere di codificazione» (164). Oltre al diritto olandese ed al diritto svizzero, i redattori del nuovo Codice Civile ungherese guardarono al diritto italiano per avvalorare l'idea di inclusione del diritto societario (165).

(163) Cfr. VÉKÁS, *Szükség van-e kereskedelmi magánjogra?*, *Magyar Jog*, 1998, XLV, n. 12, 706.

(164) Così uno dei più recenti commentari in lingua ungherese redatto da KECSKÉS *et al.*, *HVGOrac*, I, 2013, 35 (traduzione a cura dell'autore).

(165) Cfr. VÉKÁS, *Introduction*, in VÉKÁS (a cura di), *A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal [Commentario al Codice Civile]*, Budapest, 2013, 21.

### 24. (Segue). Richiami ad hoc al diritto italiano orientati a problematiche specifiche.

Nella ricerca di soluzioni appropriate per questioni di natura pratica, vengono consultate anche soluzioni, più o meno soddisfacenti, provenienti dal diritto italiano. Ad esempio, il diritto ungherese vigente si pone in contrasto con quello italiano per quanto riguarda le società cooperative, che in Italia possono raccogliere capitale emettendo titoli a reddito fisso (i c.d. bond o prestiti obbligazionari) (166). Un argomento

simile emerge nel diritto fallimentare, in quanto ad oggi, malgrado i disastri causati dalla crisi finanziaria globale del 2008 e la denominazione in valuta svizzera dei mutui per la casa, l'Ungheria non ha ancora adottato una legge sulla bancarotta propria.

Un breve excursus è stato dedicato al diritto italiano in uno studio (167) commissionato dalla Corte Suprema Ungherese, intenta ad elaborare una posizione compatibile con l'Unione Europea sul diritto di rappresentanza nella legge sulle associazioni. Anche in questo caso, la Corte Suprema ha adottato una posizione contraria al diritto italiano (168), il quale permette la rappresentanza per delega di singoli membri di un'associazione, riconoscendo tale diritto dal principio generale di libertà contrattuale.

Dall'Ungheria si è guardato a soluzioni italiane anche in merito alla regolamentazione dei mezzi di informazione (169) e delle banche dati sull'esposizione debitoria (170), e alle caratteristiche essenziali del diritto italiano sul credito ipotecario come fattore influente nel progetto di "euroipoteka" (171). Il diritto processuale civile italiano e le relative pratiche furono altresì prese in considerazione in studi sulle circostanze in cui i giudici possono sollevare questioni di diritto ex officio, con riferimenti al "Commentary on the Italian Code of Civil Procedure" di Grossi e Pagni (172).

Non da ultimo, ponendosi l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali indubbiamente all'avanguardia degli sviluppi europei in materia di protezione di dati, l'autore di questo articolo reputa importante citare il relativo codice di buona condotta sul trattamento dei dati in tema di credito al consumo come un modello esemplare ai fini dell'analisi del nuovo capitolo dedicato alla protezione dei dati del Regolamento UE 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza (rifusione) (173). L'Agenzia ungherese, ad esempio, fa spesso riferimento alla causa *Guerra c. Italia* del 1998 (174), decisa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (175).

(166) Cfr. NAGY, *Az Európai Szövetkezet Statútumáról (SCE) szóló Tanácsi Rendelet és a hatályos magyar szövetkezeti szabályozás vagyoni jogi rendelkezésének összehasonlító jogi elemzése*, in *Themis* (rivista elettronica della Scuola di Dottorato della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università ELTE), Budapest, 317, consultabile all'indirizzo: [http://www.ajk.elte.hu/file/THEMIS\\_2013\\_jun.pdf](http://www.ajk.elte.hu/file/THEMIS_2013_jun.pdf). Il primo numero della rivista è stato pubblicato online nel 2003.

(167) Cfr. la seconda versione, ampliata ed emendata, dello studio CSEHI, *Az egyesületi jog a közjog és a magánjog keretében. Gondolatok és észrevételek a Legfelsőbb Bíróság 2/2005. KJE és a 2/2007. Kpje jogegységi határozataihoz*, in *Liber Amicorum: Ünnepi előadások és tanulmányok Harmathy Attila tiszteletére*, Budapest, 2007, 127.

(168) Cfr. sentenze unificate della Corte Suprema Ungherese 2/2005 e 2/2007 *A Legfelsőbb Bíróság 2/2005. KJE és a 2/2007. Kpje jogegységi határozatai*. La prima sentenza recita: «La persona fisica membro di un'associazione può esercitare solo perso-

nalmente i suoi diritti riconosciuti dalla Legge sulle associazioni n. II del 1989, non può essere rappresentato da terzi sulla base di una delega (*A társadalmi szervezet természetes személy tagja az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben meghatározott jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazás alapján más nem képviselheti*)» (traduzione a cura dell'autore). La versione originale del testo in lingua ungherese è consultabile all'indirizzo della pagina web della Corte Suprema Ungherese: <http://www.lb.hu/en/joghat/22005-szamu-kje-hatarozat>.

(169) Cfr. POZSÁR-SZENTMIKLÓSI, *Műsorszolgáltatási szabályozó hatóságok jogállása Európában*, *Themis*, 2007.

(170) Cfr. ILDIKÓ WAGNER, *Hitelnyilvántartó rendszerek – pozitív és negatív listák*, in *Themis*, 2010, 40.

(171) Cfr. BODZÁS, *Integrált pénzügyi szolgáltatások – egységes európai jelzőjog*, in *Themis*, 2010, 14.

(172) Il commentario di GROSSI-PAGNI, pubblicato da Oxford University Press nel 2010, fu citato da FEKETE, *Raising Points of Law on the Courts' own Motion? Two Models of European Legal Thinking*, in *Maastricht J. of Eur. & Comparative Law*, 2014, XXI, n. 4, 658 alla nota 18 e 661 alla nota 38.

(173) Cfr. TAJTI, *Commentary on Chapter VI on Data Protection*, in: BORK-VAN ZWIETEN (eds.), *Commentary on the European Insolvency Regulation*, Oxford, 2017, par. 83.03, 724.

(174) Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sentenza *AFFAIRE GUERRA ET AUTRES c. ITALIE* (116/1996/735/932).

(175) Corrispondenza email con Julia Sziklay, Direttrice del Dipartimento Affari Internazionali e Pubbliche Relazioni presso l'Autorità Garante Nazionale della Protezione dei Dati Personali e Libertà di Informazione, datata 8-1-2018.

## 25. (Segue). *Saggi interamente incentrati sul diritto e dottrina italiani.*

Sorprende constatare che anche i saggi interamente incentrati sul diritto e la dottrina italiani non rimangono nell'ombra. Ciò comprova che, non fosse per le barriere linguistiche e i problemi di accesso alle fonti italiane, il diritto italiano potrebbe essere una risorsa importante per l'Ungheria. Tra le fonti che rientrano nella sfera di interesse dei ricercatori ungheresi vi sono testi di storia del diritto, tra cui il “*Diritto Commerciale vegliante nei Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla*”, il rispettivo Codice Civile per gli Stati Parmensi del 1820 (176) ed ancora la regolamentazione delle società cooperative (177). Alcune conferenze ad hoc sono state interamente dedicate al diritto italiano, sebbene tali inizi promettenti si siano dimostrati per lo più di breve durata e non abbiamo prodotto più di singole raccolte di atti congressuali (178). Le occasionali recensioni di libri di autori ed esperti italiani non rimangono ignote (179) e, tra i filosofi del diritto, i contributi di Umberto Scarpelli sono riconosciuti (180).

(176) Cfr. FEKETE, *Kereskedelmi jogi intézmények a Pármai Államok Polgári Törvénykönyvében*, *Themis*, 2013, 73.

(177) Cfr. FEKETE, *A szociális szervezetek szabályozása Olaszországban*, *Themis*, 2012, 4.

(178) In aggiunta alle conferenze sopracitate, si può elencare altresì la Conferenza Italo-Ungherese sulla Procedura Civile organizzata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Miskolc nel giugno 1990. A tal proposito, si veda l'articolo di GÁSPÁRDY-KORMOS, *Olasz-magyar perjogi konferencia Miskolc*

*con [La Conferenza Italo-ungherese sulla Procedura Civile a Miskolc]*, in *Jogtudományi közlöny*, XLVI, n. 3-4, 1991, 107.

(179) Cfr. GÁSPÁRDY, *A Codice di Procedura Civile legújabb magyarizációs kiadása [La Nuova Edizione del Commentario al Codice di Procedura Civile]*, *Jogtudományi közlöny*, 1994, XLIX, n. 10, 418-419 in cui l'autore mette in particolare evidenza i nomi di Comez (redattore), Briguglio, Picardi, Martino, Sassni e Foglia, esprimendo una grande stima per la qualità della pubblicazione. Gáspárdy parlò a seguito di un interesse crescente in Ungheria per la cultura giuridica italiana.

(180) Cfr. PAKSI, *Kontinuitás és diszkontinuitás a magyar jogbölcséletben [Continuità e Discontinuità nella Filosofia del Diritto Ungherese]*, in JAKAB-TAKÁCS, *op. cit.*, I, nota 7 a p. 1158.

## 26. *Conclusioni: perché questo articolo risulta controintuitivo?*

Alla luce di quanto esposto, non si può che concludere che l'influsso del diritto e della dottrina italiani è stato principalmente indiretto e di intensità variabile in Ungheria durante il periodo storico moderno successivo al 1861. Invero, sebbene risulti difficile trovare un esempio di ricezione diretta nell'ordinamento ungherese dei principali istituti giuridici italiani attraverso disposizioni legislative o regolamentari, l'Ungheria ha costantemente tratto ispirazione dal sistema giuridico italiano. Indipendentemente da quanto possa risultare inappropriato mettere a confronto Beccaria e Kant o quantificare il valore dei contributi dei comparatisti italiani e dei rispettivi colleghi tedeschi, si possono individuare numerosi parallelismi nell'influenza dei due Paesi sull'Ungheria. Tuttavia, l'obiettivo di questo articolo non è quello di creare una graduatoria di ordinamenti stranieri: lo scopo primario di questa analisi d'insieme risiede piuttosto nella presa di coscienza della notevole presenza di fonti ed autori italiani nel diritto e nella dottrina ungheresi, sfatando pertanto radicate concezioni comuni contrarie.

La profonda influenza tedesca rimane legata non solo a motivi storici: la lingua tedesca, a lungo prima lingua straniera parlata dagli ungheresi, ha giocato un ruolo cruciale, attutito solo nell'ultimo decennio dal nuovo primato dell'inglese come lingua straniera più diffusa. Le competenze linguistiche rappresentano spesso la principale barriera che limita l'orizzonte degli autori di dottrina giuridica, basti pensare al sovraccitato Codice Penale Csemegi o alle pubblicazioni più recenti in tema di diritto comparato. Tali esempi confermano fermamente la tesi secondo cui i giuristi ungheresi nutrono un reale interesse nelle esperienze giuridiche italiane, ostacolato dal fatto che i testi sono per lo più disponibili in sola lingua italiana, su mercati che non necessariamente si rivolgono ad un pubblico ungherese.

## 27. (Segue). *Le prospettive future: suggerimenti e grandi speranze.*

Il ruolo crescente del diritto straniero, promosso in particolare dalla globalizzazione e dagli sviluppi del

diritto dell'Unione Europea, ha portato a due effetti diametralmente opposti. Da un lato, un aumentato carico di lavoro, che tende a concentrare le capacità di analisi su problematiche specifiche e su soluzioni provenienti da un ristretto numero di ordinamenti giuridici di abituale rimando, tra i quali spesso l'Italia non è compresa. Dall'altro lato, lo stesso bisogno di trovare soluzioni appropriate al contesto si rivela talvolta fattore trainante per prendere in considerazione nuovi sistemi giuridici che offrono elementi utili. Sfortunatamente, nel caso del diritto italiano, la conoscenza rimane assai inferiore a quanto desiderato e a quanto la dottrina italiana può offrire.

Le raccomandazioni che si potrebbero avanzare davanti a tale quadro guardano in primis alla pubblicazione di raccolte di contributi dei più rinomati autori italiani, le quali, se tradotte in inglese o ungherese e rese accessibili possibilmente online, promuoverebbero notevolmente lo studio dell'ordinamento italiano. Lo stesso suggerimento si può tradurre in termini di promozione e sviluppo della cooperazione accademica tra i due Paesi. È indubbio che un potenziamento della reciprocità e dell'interesse nel diritto e dottrina ungheresi da parte dei colleghi italiani porterebbe benefici, come è stato per Gianmaria Ajani, il cui articolo dedicato agli sviluppi post-1990 in Europa centrale ed orientale riuscì ad attrarre un'attenzione notevole nella regione (181). Nel caso in cui tali suggerimenti non trovassero seguito, il compito di disoffuscare il prestigio della dottrina italiana e tessere legami tra sistemi giuridici rimarrebbe esclusivamente nelle mani di isolati giuristi italiani entu-

siasti e di progetti orientati all'internazionalismo quali il Common Core of European Private Law. La lezione da cogliere dall'analisi qui proposta rigetta quindi le convinzioni comuni: le tracce e l'impatto del diritto e della dottrina italiani sono sempre stati rilevanti in Ungheria.

TIBOR TAJTI (THAYTHY) (182)

(181) Riferimento ad AJANI, *By Chance and Prestige: Legal Transplants in Russia and Eastern Europe*, *Am. J. Comp. L.*, XCII, 1995, senza pretese di esautività, da parte di HARMATHY, *Codification in a Period of Transition*, *U.C. Davis L. Rev.*, XXXI, 1998, 783; BADO, *Jogátültetés, normatív optimizmus és pesszimizmus [Trapianti, ottimismo e pessimismo normativo]*, in JAKAB-TAKÁCS, *op. cit.*, II, nota 9 a p. 1039. Altresì AJANI, *The Supremacy of Statutory Law in Socialist Systems*, *Rev. of Socialist Law*, 1985, XI, 135 fu citata da MIKLÓS SZABÓ, *A jogász gondolkodás változásai 1990-2005*, in JAKAB-TAKÁCS, *op. cit.*, II, nota 22 a p. 1121.

(182) L'autore desidera ringraziare il Professori Károly Bárd (CEU) e András Jakab (Accademia Ungherese delle Scienze e Max Planck Institute) per i commenti e suggerimenti, i Professori Tibor Varady (CEU), Attila Harmathy (ELTE), Géza Kuminetz (Università Cattolica Pázmány Péter), Csongor István Nagy (Facoltà di Giurisprudenza di Szeged) e Lajos Vékás (ELTE) per la fitta corrispondenza riguardante questo articolo. Ringrazio inoltre l'Istituto di Scienze Giuridiche presso il Centro delle Scienze Sociali dell'Accademia Ungherese delle Scienze per il supporto ricevuto in fase di scrittura, in particolare i Professori Mátyás Bencze, Balázs Fekete e András Jakab. Ai dottorandi di ricerca Zsófia Zsoldics (Università di Debrecen) e Zolt Körtevényesi (CEU) va il mio riconoscimento, e la mia sincera gratitudine ai colleghi italiani, i Professori Caterina Sganga e Mathias Möschel (entrambi docenti presso la CEU), per lo scambio di opinioni in merito agli aggiornamenti al 2018 del contenuto di questo articolo.